



Provincia di Modena

ALLEGATO A

Relazione tecnica

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020
E
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dall'art. 13,
comma 1 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017)**

(Dicembre 2021)

Sommario

Premessa.....	5
Risultati conseguiti e stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato con la Delibera di Consiglio n. 87 del 14/12/2020.....	13
Piano di razionalizzazione periodica annuale ai sensi dell'art. 20 del TUSP – Situazione società partecipate dalla Provincia di Modena al 31/12/2020.....	15
Partecipazioni dirette.....	17
1. AMO s.p.a.....	17
2. AUTOBRENNERO s.p.a.....	24
3. LEPIDA s.c.p.a.....	30
5. MODENAFIERE s.r.l.....	36
6. PROMO s.c.r.l. in liquidazione – CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021.....	41
7. SETA s.p.a.....	43
Partecipazioni indirette.....	52
1. ART-ER s.c.p.a.....	53
2. EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO soc.coop.....	58

PREMESSA

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d'ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, così come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinqies* del TUSP;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Ove le amministrazioni pubbliche rilevino, in sede di analisi, il verificarsi dei presupposti di cui sopra, adottano i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'art. 20, al comma 3, prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Il provvedimento è altresì soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. D-bis), del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 33.

Con deliberazione di Consiglio n. 87 del 14/12/2020 la Provincia di Modena approvava la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
- Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop. (pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art.20, in quanto società rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP);
- Lepida s.c.p.a.;
- ModenaFiere s.r.l.;

- Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a..

Nel suddetto piano non si individuavano nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Delibera di Consiglio n. 80 del 29/9/2017, nonché confermate con il piano di razionalizzazione periodico anno 2018 approvato con Delibera di Consiglio n. 79 del 16/12/2019.

Con la stessa deliberazione di Consiglio n. 87 del 14/12/2020, la Provincia di Modena approvava – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP – la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate con i precedenti piani di razionalizzazione. In particolare, si dava conto:

- della dismissione della quota di partecipazione detenuta nella società Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. – C.R.P.A, attuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP e il relativo introito finanziario avvenuto in data 11/10/2019;
- dello stato della procedura di liquidazione della Società per la Promozione dell'economia modenese s.c.r.l.- PROMO.

Il presente documento è elaborato sulla base degli indirizzi, per gli adempimenti relativi alla revisione, condivisi con la Corte dei Conti e pubblicati con avviso del 21 novembre 2019 sul Portale del Dipartimento del Tesoro (alla data di redazione del presente atto non risulta pubblicato alcun aggiornamento degli indirizzi sopra citati).

Il presente documento contiene:

- la relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 87 del 14/12/2020 relativa alle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2019, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
- il piano annuale di razionalizzazione periodica sull'assetto delle società partecipate dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2020 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all'esercizio 2020) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20.

Si dà atto che si è scelto di rendere conto anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Con avviso del 4 novembre 2021, sul portale del Dipartimento del Tesoro, sono state rese disponibili le nuove schede di rilevazione dei dati in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

1. “Scheda di rilevazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”
2. “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”

quali ausilio alle Amministrazioni pubbliche per la comunicazione alla Struttura di cui all'art. 15 TUSP, delle informazioni ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4, e la trasmissione tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia – Romagna, attraverso il portale Con.TE.

Pertanto, al fine di integrare e rendere il provvedimento più schematico, l'Ente ha ritenuto di compilare e allegare alla presente Relazione (Allegato A) le suddette schede (Allegati A1 e A2) come fatto per la revisione periodica relativa all'anno 2020.

L'art. 20 del TUSP nel richiamare esplicitamente l'art. 24, comma 1, richiede che le amministrazioni effettuino una ricognizione periodica annuale tenendo conto delle partecipazioni eventualmente detenute in società che:

1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;
2. ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP.

Nel dettaglio, in virtù delle disposizioni sopra richiamate è consentito:

- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del TUSP, costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito delle attività previste nella medesima disposizione normativa;

- sono altresì consentite le attività espressamente indicate nei commi 3 e seguenti dell'art. 4 del TUSP.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, del medesimo TUSP deve intendersi:

- per "partecipazione", *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi* (art. 2, co.1, lett. f);

- per "partecipazione indiretta", *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica* (art. 2, co.1, lett. g).

Rientrano, pertanto, tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o altro organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto). Pertanto, nel provvedimento di revisione periodica al 31/12/2020, vengono analizzate anche due partecipazioni indirette nelle società ART – ER Società consortile per Azioni" e in Emil Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa possedute dalla Provincia di Modena per il tramite della partecipazione detenuta in AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ente riconosciuto in controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del Testo Unico, come avvenuto nella revisione periodica al 31/12/2020.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 " cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta, anche per l'anno 2020, una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.

Nella redazione del presente provvedimento l'Ente fa una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020 ed illustra i dati di bilancio relativi all'ultimo esercizio approvato, il 2020. Tuttavia, non si può prescindere dall'inserire nel provvedimento alcune considerazioni riguardanti le prospettive per il 2021, segnato ancora dalla grave crisi pandemica da COVID 19.

Al fine di individuare il perimetro della razionalizzazione non si può prescindere dalla ricostruzione del quadro interpretativo della nozione di controllo e di società a controllo pubblico alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già espressi nell'Allegato A – Relazione tecnica al provvedimento di revisione periodica approvato da questo Ente con la Deliberazione di Consiglio n. 87 del 14/12/2020 che si riporta integralmente di seguito, anche in considerazione del fatto che il quadro giurisprudenziale relativo alla nozione di controllo e di società a controllo pubblico, non risulta mutato rispetto a quanto illustrato nel provvedimento sopra citato.

Nozione di controllo – evoluzione giurisprudenziale e quadro interpretativo

In base all'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 sono società a controllo pubblico quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". La

lettera b) fornisce la definizione del “controllo” come “*la situazione descritta all’art.2359 del codice civile che sussiste quand’anche, in applicazione di norme di legge o statutarie, o di patti parasociali, per decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*”.

Le disposizioni contenute nel TUSP hanno dichiarata natura derogatoria (come espressamente specificato all’art. 1, comma 3° del medesimo Decreto legislativo) e non possono dunque trovare applicazione “oltre i casi e i tempi in esse considerati”, la norma sembra quindi escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale, al di fuori di quella prevista dallo stesso legislatore per le “società in house”.

La questione del controllo pubblico congiunto nelle società pluripartecipate continua a registrare interventi giurisprudenziali che evidenziano le criticità connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano i principali orientamenti emersi con riguardo alla individuazione delle situazioni di controllo pubblico congiunto in una società.

Secondo un primo indirizzo, espresso dalla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero delle Economie e Finanze e da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, per qualificare una società a controllo pubblico congiunto, in assenza di patti parasociali o altri atti negoziali, è sufficiente la verifica di comportamenti concludenti dei soci pubblici.

Il MEF, con l’orientamento del 15 febbraio 2018, ha precisato che la lettura combinata delle lettere m) e b) del co.1 dell’art. 2 del D. Lgs. 175/2016 induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare la fattispecie del “controllo”, prevedendo che il controllo di cui all’art. 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente pur in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse.

Ad avviso del MEF il controllo della pubblica amministrazione è configurabile anche quando le ipotesi in cui le fattispecie descritte all’art. 2359 c.c. si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato.

Tale posizione è stata ribadita dal MEF nel *Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche* (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nel maggio 2019), in cui si “*esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di “società a controllo pubblico” che richiede, al contrario, la verifica dell’effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società. Per realizzarsi la fattispecie del controllo pubblico congiunto, pertanto, è necessario che i soci pubblici siano in grado, anche tramite comportamenti concludenti, di approvare le delibere dell’assemblea della società e, in particolare, quella di nomina e revoca dei componenti del suo organo di gestione, sì da poterne influenzare in maniera determinante l’operato*”.

L’orientamento del MEF appare condiviso anche da una parte della giurisprudenza della Corte dei conti, che, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, ha rilevato come «*l’ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato*». In tali ipotesi, ha peraltro osservato la Corte dei Conti, è necessario che i soggetti pubblici adottino le iniziative più adeguate «*allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere ovvero, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere*» in un’ottica di tutela delle risorse pubbliche investite (**Corte dei conti, Sez. reg. Emilia Romagna, Del. n. 61/2018/VSGO; n. 36/2018/VSGO**).

L'intervento della magistratura contabile in prima battuta si allinea alle indicazioni del primo orientamento della struttura di controllo del MEF emesso il 15 febbraio 2018 che ha evidenziato la necessità di considerare come società a controllo pubblico - e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico agli art. 6, art. 11, art.14, art. 19, art. 22, art. 25 - tutte le società con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario.

Il **Consiglio di Stato con la Sentenza sez. V, 23 gennaio 2019, n.578**, si è espresso in termini divergenti, nel prendere ad esame una fattispecie avente ad oggetto una società a capitale pubblico superiore al 90%, costituito però da partecipazioni pubbliche varianti da un minimo dello 0,05% a un massimo del 2,74% del capitale sociale, partecipazioni cosiddette "*pulviscolari*" ritenendo che "*la partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire a singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società [...] La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa*" considerando quindi necessario in casi come quello in esame la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero la previsione, negli atti costitutivi di società di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Analogo contrasto si riscontra pure nella giurisprudenza contabile.

Nella **Delibera n.11/2019 del 20 giugno 2019 Corte Conti Sez. Riunite in sede di controllo**, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con deliberazione n. 57/2019/PAR in cui si chiedeva "se la società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici." Le Sezioni Riunite "*ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile*". Nella succitata sentenza, richiamando diverse posizioni espresse dalle Sezioni regionali (es. deliberazioni 3/2018/PAR Sez. reg. controllo per la Liguria, n.8/2018/PAR Sez. reg. controllo Trentino Alto Adige; 42/2018/PAR Sez. reg. controllo per il Piemonte) dalla Sezione Autonomie, nonché dai giudici amministrativi, hanno ritenuto quindi sussistente il controllo, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, laddove ricorrano le situazioni descritte nell'art. 2359 n.1,2,3 c.c. e quindi detenzione di una o più amministrazioni della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, oppure disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o laddove ricorre un'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Nelle ultime due ipotesi è necessario che il controllo sia provato, alla luce delle circostanze del caso concreto da chi intenda far valere l'esistenza di una situazione di controllo.

Tuttavia, come già sottolineato dalla recente Sentenza della **Corte Conti Sezioni unite in sede giurisdizionale n.16/2019 del 22 maggio 2019** l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, **deve essere rivisto** quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "*gara a doppio oggetto*"), **risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati** (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Infatti la Corte scrive che "Il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio non sia risolutivo, e che *l'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di*

azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP. [...] **assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.**

Decisivo quindi è lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.

Nella successiva sentenza n.25 del 29/07/2019 le Sezioni riunite della Corte Conti in sede giurisdizionale ribadiscono i concetti della sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico. La Corte nella suddetta pronuncia afferma che *“la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce ex se prova o presunzione legale dell'esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere accertato in concreto”* e ancora *“Un' interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti pubblici norme di contenimento della spesa, finisca per omologare i due concetti di “partecipazione pubblica” e “controllo pubblico” sarebbe in contrasto con la lettera n) dell'art.2 del TUSP ...”*

Dunque la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”.

Non vi è secondo la Corte l'obbligo per le PA di provvedere ad una gestione in modo associato e congiunto. Non esistono infatti norme che prevedano espressamente tale obbligo, né per converso norme che impongano agli enti detentori di non potervi provvedere congiuntamente al socio privato. La Corte infatti afferma che *“l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.

Sulla precisazione della definizione di “società a controllo pubblico” è intervenuto di recente (12 luglio 2019) anche l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali emanando un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L'Osservatorio, dopo aver ricostruito l'attuale quadro interpretativo, esponendo le posizioni a volte anche diverse espresse dalla magistratura amministrativa e contabile in materia, ha effettuato un tentativo di ricostruzione della definizione di società a controllo pubblico (del quale si riporta ampio stralcio), osservando che il legislatore del TUSP ha inteso estendere il perimetro della nozione di controllo pubblico oltre i confini segnati dall'art. 2359 c.c.

In tale nozione secondo l'Osservatorio rientrerebbero :

- da un lato, fenomeni in cui una amministrazione pubblica titolare di una partecipazione di minoranza sia in grado – in forza di norme di legge, disposizioni statutarie e di patti parasociali - di determinare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società;
- dall'altro, fenomeni di controllo plurisoggettivo, allorché più amministrazioni pubbliche, nessuna delle quali in grado autonomamente di integrare una delle situazioni descritte ex art. 2359 c.c., pervengono a tale integrazione se (e solo se) cumulativamente considerate, perché dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea (art. 2359, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero in virtù di vincoli contrattuali (art. 2359, n. 3, c.c.).

Tuttavia, perché si realizzi una situazione di controllo congiunto, più amministrazioni devono coordinarsi in modo stabile a realizzare l'instaurazione e l'esercizio di detta situazione attraverso – come specifica la seconda parte della lett. b) – *“norme di legge o statutarie o di patti parasociali”*, in assenza delle quali – evidentemente – non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità.

Secondo l'Osservatorio in tal senso, “depone anzitutto un argomento logico, dal momento che semplici “comportamenti concludenti” o “maggioranze occasionali” (ancorché ripetute) non valgono a garantire la formazione stabile di soluzioni unanimi e, quindi, a qualificare in modo giuridicamente significativo la società, posto che, come evidenziato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, *“sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.”

“A ciò si aggiunge un dato letterale: diversamente opinando, infatti, si perviene inevitabilmente a far coincidere il concetto di società a controllo pubblico con quello – diverso - di società a prevalente capitale pubblico (fondato sulla natura, pubblica, della maggioranza del capitale); assimilazione che, allo stato, risulta incompatibile con il valore semantico dei vocaboli utilizzati dal legislatore del Testo unico, il quale – tra tutta la gamma di locuzioni offerte dalla variegata legislazione previgente in materia – ha chiaramente ancorato il discrimine qualificatorio sul concetto di controllo che, alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. b) - tanto nella parte in cui rinvia all'art. 2359 c.c. quanto in quella in cui esige la ricorrenza di un coordinamento formalizzato – non coincide con la titolarità congiunta della interezza o anche solo della maggioranza del capitale di per sé sola considerata”.

“La locuzione “anche quando”, presente all'art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte del Testo unico, insomma, non pare poter essere interpretata in negativo, a escludere l'esigenza di un coordinamento formale ai fini del controllo congiunto ex art. 2359 c.c. (controllo congiunto che l'art. 2359 c.c. di per sé non contempla), bensì in chiave additiva, ad affermare che il controllo pubblico è configurabile anche al di là dell'art. 2359 c.c., e, dunque, anche con struttura congiunta (e non solo individuale), purché la volontà della parte pubblica del capitale (incarnata dalle diverse amministrazioni socie) risulti ricondotta a unanimità mediante il coordinamento assicurato da norme di legge, o di statuto o di patti parasociali”.

“Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle “società a controllo pubblico” allorché:

- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
- più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);

sempreché non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie”.

L'Osservatorio dopo aver evidenziato la rilevanza del contrasto registratosi sul punto (dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte Conti e le Sezioni Riunite in sede di controllo, oltre a

coinvolgere anche il Consiglio di Stato e la struttura dell'art. 15 del TUSP) auspica, data l'importanza della nozione di controllo pubblico e gli adempimenti conseguenti in capo alle società, un intervento del legislatore volto a rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC dopo una disamina delle diverse posizioni assunte in giurisprudenza, nella deliberazione n. 859 del 25 settembre 2019 *“auspica un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”*.

Secondo l'Autorità è necessario valutare ai fini della propria attività di vigilanza, quando in concreto sia configurabile il controllo pubblico congiunto, al fine di capire se una società debba o meno adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Sottolinea la sicura configurabilità del controllo pubblico congiunto, nelle società in house providing su cui si è già espressa nella Delibera n.1134/2017.

L'Autorità sostiene che *“laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare “la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico”*.

Sta quindi alla società interessata a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico la dimostrazione dell'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.

RISULTATI CONSEGUITI E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 87 DEL 14/12/2020

Come già evidenziato, nel Piano di revisione periodica approvato con Delibera di Consiglio n. 87/2020 non sono state previste nuove azioni di razionalizzazione, pertanto, di seguito si dà conto dello stato dell'arte relativo alle attività di dismissione o liquidazione previste dalla Provincia di Modena nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017), confermate con i piani di razionalizzazione periodica anno 2018 approvato con Delibera di Consiglio n. 79 del 16/12/2019 e anno 2019 approvato con Delibera di Consiglio n. 87 del 14/12/2020.

PROMO SCARL in liquidazione – CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021

La Provincia di Modena detenendo in Promo una partecipazione estremamente contenuta (0,50%), aveva già deliberato la dismissione della propria partecipazione inserendola nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atto del Presidente n. 78 del 30 marzo 2015.

Con la revisione straordinaria (Deliberazione Consiglio n. 80/2017), analizzando la partecipazione alla luce delle norme del TUSP, si era confermato che la società non svolgeva le attività di cui all'art. 4 producendo servizi non strettamente indispensabili alle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1), inoltre, non rispettava il parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d), TUSP: il fatturato medio della società nell'ultimo triennio era infatti inferiore alla soglia di 500.000 euro come previsto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017.

Pertanto, prendendo atto della volontà del socio di maggioranza della società (Camera di Commercio di Modena) e ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP lett. a) e d), la Provincia aveva aderito a quanto deliberato dal socio di maggioranza proponendo anch'essa la messa in liquidazione della società. La società è stata posta in liquidazione dal 11/07/2018.

Nel periodo di liquidazione sono continuati lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà della società, lavori compatibili con lo stato liquidativo, essendo comunque destinate a conservare e valorizzare il patrimonio aziendale. Sono inoltre stati espletati tutti i necessari approfondimenti e le verifiche al fine di valutare il patrimonio aziendale (in particolare immobili, marchi e partecipazioni).

Gli *assets* attivi erano composti principalmente da disponibilità liquide e da immobilizzazioni materiali (beni immobili concessi in locazione) che, anche in pendenza di liquidazione, hanno conservato la destinazione ai medesimi usi. In rapporto alle attività del Patrimonio le passività erano di entità molto ridotta.

Gli obiettivi tipici della liquidazione (monetizzazione dell'attivo nel minor tempo possibile, a salvaguardia degli interessi dei creditori e dei soci), nel caso di specie, sono stati temperati con l'esigenza di porre in essere nuove operazioni al fine di assicurare l'integrità e il valore del patrimonio in funzionamento.

Nonostante siano state poste in essere operazioni tese a valorizzare ulteriormente i cespiti immobiliari, la gestione ordinaria e caratteristica ha comportato perdite di esercizio nel periodo di liquidazione (risultato di esercizio 2018 pari a euro -200.505; risultato di esercizio 2019 pari a -206.686; risultato di esercizio 2020 pari a euro -271.835).

Lo sforzo della società e dei soci è stato quello di addivenire al più presto alla conclusione della procedura, pur nelle difficoltà create dalla attuale situazione di emergenza sanitaria da pandemia da Covid-19.

Gli *assets* attivi sono stati assegnati ai soci invece che liquidati. All'Ente camerale è stato assegnato tutto il "patrimonio aziendale" (beni mobili e immobili, crediti e disponibilità liquide), al netto delle


passività assegnate al medesimo Ente camerale, mentre al Comune ed alla Provincia è stato assegnato un ammontare di denaro liquido in proporzione alla quota di capitale posseduta.

La procedura liquidativa si è conclusa in data 20/07/2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e con l'approvazione del piano di riparto da parte dei soci. In data 27/07/2021, la Provincia di Modena ha introitato nel bilancio dell'Ente l'importo di € 50.091 a titolo di liquidazione della propria quota di patrimonio netto, importo sostanzialmente equivalente al valore nominale della partecipazione della Provincia al capitale sociale.

In data 13/08/2021, è avvenuta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP – SITUAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI MODENA AL 31/12/2020.

ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2020



Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Segue quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate nel quale si anticipano gli esiti della ricognizione effettuata.

PARTECIPAZIONI DIRETTE PROVINCIA DI MODENA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/20	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2021	NOTE
Amo s.p.a.	02727930360	29%	Funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena per conto degli Enti locali. Progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad es. reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate.	Mantenere senza interventi	
Autobrennero s.p.a.	00210880225	4,24%	Progettazione, costruzione e esercizio dell'Autostrada Brennero – Verona – Modena coi collegamenti con Merano, con il lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assegnati in concessione, nonché di autostrade	Mantenere senza interventi	

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/20	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2021	NOTE
			contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.		
G.A.L. soc. coop.	02232330361	5,18%	Gestire fondi comunitari destinati allo sviluppo e alla promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo	Mantenimento senza interventi	Esclusa da applicazione art. 20 ai sensi dell'art. 26 c.6 bis del TUSP in quanto società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 c. 6
LEPIDA s.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Costituita in attuazione della L.R. 11/2004 per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni socie; gestisce la rete in fibra ottica (rete lepida)	Mantenere senza interventi	
ModenaFiere s.r.l.	02320040369	14,61%	La società gestisce il quartiere fieristico di Modena e promuove, organizza e gestisce le manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, allo scopo di valorizzare la produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena	Mantenere senza interventi	
Promo soc.cons. a r.l. – in liquidazione	01804520367	0,50%	Promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto; la società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.	<u>CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021</u>	
Seta s.p.a.	02201090368	7,12%	La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, per conto degli enti locali del territorio modenese	Mantenere senza interventi	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PROVINCIA DI MODENA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/20	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2021	NOTE
ART- ER Società consortile per azioni	03786281208	Quota posseduta indirettamente tramite AESS 0,0003%	La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla LR n.1/2018, con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, il	Mantenere senza interventi	

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/20	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2021	NOTE
			supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale.-		
Emil Banca Credito cooperativo – Società Cooperativa	02888381205	Quota posseduta indirettamente tramite AESS 0,0005%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti per il raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.	Mantenere senza interventi	

Seguono le schede relative alle singole società per le quali la Provincia di Modena ha confermato il mantenimento nel piano di revisione periodica approvato con Delibera 87 del 14/12/2020 e precedentemente con delibera di consiglio n. 79 del 16/12/2019, n. 114 del 19/12/2018 e con la revisione straordinaria (delibera 80 del 29/9/2017).

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. AMO s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena Spa
Codice fiscale società partecipata	02727930360
Sede Legale	Strada Sant'Anna, 210 – 41122 Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	09/06/2003
Stato della società	attiva
Capitale sociale	Euro 5.312.848
Quota Provincia	Euro 1.540.720
Settore di attività della partecipata – codice ATECO	H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia - Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed 24 integrazioni;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofiltranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Compagine sociale al 31/12/2020

ente	Soci	capitale nominale	quota %
Provincia	Modena	1.540.720	29,00
comune	Bastiglia	1.376	0,03
comune	Bomporto	11.920	0,22
comune	Campogalliano	528	0,01
comune	Camposanto	2.624	0,05
comune	Carpi	510.416	9,61
comune	Castelfranco E.	67.104	1,26
comune	Castelnuovo R.	9.696	0,18
comune	Castelvetro	11.488	0,22
comune	Cavezzo	5.216	0,10
comune	Concordia	5.872	0,11
comune	Fanano	928	0,02
comune	Finale Emilia	35.088	0,66
comune	Fiorano	20.640	0,39
comune	Fiumalbo	128	0,00
comune	Formigine	116.512	2,19
comune	Frassinoro	1.248	0,02
comune	Guiglia	1.920	0,04
comune	Lama Mocogno	1.872	0,04
comune	Maranello	43.312	0,82
comune	Marano	2.832	0,05
comune	Medolla	12.944	0,24
comune	Mirandola	67.744	1,28
comune	Modena	2.390.768	45,00
comune	Montecreto	288	0,01
comune	Montefiorino	1.136	0,02
comune	Montese	1.408	0,03
comune	Nonantola	400	0,01
comune	Novi	11.648	0,22
comune	Palagano	1.168	0,02
comune	Pavullo	37.552	0,71
comune	Pievepelago	864	0,02
comune	Polinago	592	0,01
comune	Prignano	1.824	0,03
comune	Ravarino	3.696	0,07
comune	Riolunato	208	0,00
comune	San Cesario	4.768	0,09
comune	San Felice	14.992	0,28
comune	San Possidonio	1.856	0,03
comune	San Prospero	5.408	0,10
comune	Sassuolo	254.928	4,80
comune	Savignano	7.504	0,14
comune	Serramazzone	8.608	0,16
comune	Sestola	1.424	0,03
comune	Soliera	21.520	0,41
comune	Spilamberto	21.216	0,40
comune	Vignola	45.248	0,85
comune	Zocca	1.696	0,03
		5.312.848	100

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) d'esercizio	55.061	61.303	101.031	4.249	1.314.846

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.331.400	1.538.206	1.239.897	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	27.036.272	27.592.417	31.696.878	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>26.717.145</i>	<i>27.342.782</i>	<i>30.018.648</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	28.367.672	29.130.623	32.936.775	30.145.023

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Tusp, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio la cui natura è relativa principalmente a trasferimenti nazionali, regionali e comunitari destinati al TPL, compresi quelli degli Enti locali soci.

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	28.367.672	29.130.623	32.936.775
B) Costi della Produzione	28.249.188	29.169.279	31.556.652
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	118.484	-38.656	1.380.123
C) Proventi e oneri finanziari	282	59.296	71
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	118.766	20.640	1.380.194
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	17.735	16.391	65.348
Utile (Perdita) dell'esercizio	101.031	4.249	1.314.846

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	19.065.417	19.625.348	18.832.035
C) Attivo circolante	16.276.849	15.795.518	16.454.244
D) Ratei e risconti	183	0	0
Totale attivo	35.342.449	35.420.866	35.286.279

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	19.497.051	19.501.301	20.816.146
B) Fondi per rischi e oneri	2.324.559	1.948.084	1.769.508

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	553.747	573.271	424.780
D) Debiti	6.773.834	7.129.053	5.692.863
E) Ratei e risconti	6.193.258	6.269.157	6.582.982
Totale passivo	35.342.449	35.420.866	35.286.279

Dati relativi all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	12
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	758.596
Compensi amministratori	33.059
Compensi componenti organo di controllo	18.200

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – in particolare delle finalità perseguite e attività ammesse – si rimanda a quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2020 approvata con Delibera di Consiglio n. 87/2020.

La partecipazione in Amo spa si configura quale obbligatoria alla luce delle disposizioni normative statali e regionali (D.Lgs. 422/97 e art. 19 della LR 30/1998); quindi, la valutazione di "stretta necessità" è già stata fatta a monte dal legislatore mediante le disposizioni sopra richiamate. In ogni caso l'attività svolta dalla società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale lettere art. 4 co.2 lett. a) e alla produzione di un servizio strumentale alle funzioni svolte dalla Provincia di Modena, svolgendo essa un'attività di programmazione del servizio pubblico di trasporto locale. La legge 56/2014 (Legge Delrio) prevede, all'art. unico, comma 85 lett. b) che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale". Pertanto, per espressa disposizione normativa, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale rimane tra le funzioni fondamentali che istituzionalmente il nuovo ente come delineato dalla Legge Delrio è tenuto a svolgere.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

L'art. 20 del TUSP impone all'Ente di compiere un'analisi della sussistenza o meno delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo.

- L'attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all'art. 4.
- In riferimento alla condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.20, alla data del 31 dicembre 2020 come risulta dalla nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2020, il

numero medio dei dipendenti della società era di n. 12 unità (1 dirigente e 11 impiegati) invariato rispetto al 2019. L'art. 25 della L.R. 10/2008 prevede che le Agenzie locali per la mobilità siano amministrate da un Amministratore Unico. AMO rispetta questo parametro avendo nominato un Amministratore Unico già dal 2010, i cui compensi in applicazione del Decreto Legge n. 95/2012, sono stati ridotti del 20%. Il compenso percepito nell'anno 2020 è di € 33.059 lordi. La Provincia di Modena concorre alla nomina dell'Amministratore Unico di AMO, in sede di Assemblea insieme agli altri enti soci. L'Assemblea dei soci in data 15/04/2019 ha approvato la riconferma della nomina di Andrea Burzacchini Amministratore Unico della Società per il triennio 2019-2021.

- In relazione alla lettera c), la Provincia di Modena non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AMO S.p.A., posto che le funzioni assegnate dalla legge regionale alle agenzie per la mobilità attengono alla programmazione, alla regolazione ed al controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione.
- In relazione alla lettera d), come risulta dai dati riportati in premessa, il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore al milione di euro richiesto dalla lettera d) del comma 2° art. 20 TUSP essendo pari ad Euro 30.145.023.
- Non ricorre la condizione della lettera e) in quanto il risultato degli ultimi cinque esercizi è in utile.
- Con riferimento alla lettera f) del comma 2°, non si rileva una condizione di inefficienza strutturale né contingente, stante i risultati sempre positivi di esercizio.

Sul piano economico-finanziario, la gestione della società evidenzia un andamento positivo, l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta infatti un utile pari a € 1.314.846, generato essenzialmente dalla plusvalenza derivante dalla vendita di terreni. Nonostante la pandemia, anche per il 2020, la gestione della società si conferma in equilibrio, il numero dei dipendenti non è aumentato rispetto al 2019, il costo è di poco inferiore a quanto registrato nel 2019. La società ha come socio di riferimento il Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni di aMo e per questo esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c. Anche per il 2020, il Comune di Modena, in ragione della partecipazione di controllo detenuta, ha assegnato alla società ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento. Amo ha provveduto a recepire tali obiettivi pubblicando il proprio provvedimento sul sito istituzionale. La Provincia di Modena è comunque parte attiva nella determinazione degli obiettivi strategici e gestionali della società, nonché nella verifica del loro raggiungimento, nell'ambito del controllo delle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL.

Nel corso del 2021, coordinati dal socio pubblico di maggioranza relativa (Comune di Modena) e, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna nelle deliberazioni n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO di esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017-2018-2019 (art. 20, D.lgs. 175/2016) rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi, la Provincia di Modena e il Comune di Carpi hanno partecipato al processo di definizione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, affidati dal Comune di Modena alla società. Tali obiettivi sono stati illustrati e condivisi nell'assemblea dei soci di AMO del 20/10/2021.

- Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), si rileva che già l'art. 19 al comma 1 bis della Legge Regionale n. 30/1998 prevedeva un percorso di semplificazione della governance del sistema, attraverso operazioni di accorpamento fra Agenzie per la Mobilità. Rispetto al progetto di accorpamento delle due agenzie di Modena e Reggio Emilia, il 31 luglio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l'istituzione e la

regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia – Panaro. Il progetto di coordinamento fra le due agenzie ha subito rallentamenti prima nel corso del 2019 ed è stato poi ampiamente condizionato dall'emergenza socio-sanitaria prodotta dalla pandemia da Covid19, la quale ha avuto come noto un impatto enorme sulle attività di trasporto pubblico.

Informazioni ulteriori

Anche il 2021 è contrassegnato dall'emergenza sanitaria Covid 19.

Le principali attività di programmazione di medio e lungo termine sono state sospese in ragione della riprogrammazione delle priorità d'azione imposta dall'emergenza sanitaria. Sono stati sospesi i processi di redazione del PUMAV e di progettazione della gara per la selezione del Gestore dei Servizi di TPL nell'ambito ottimale Modena – Reggio Emilia. Il programma di esercizio del TPL di bacino modenese è stato modificato/adequato 7 (sette) volte, sempre concordandolo con gli enti locali soci.

Per fronteggiare l'emergenza è stato necessario il coinvolgimento anche di operatori privati di trasporto persone. Lo Stato e la Regione hanno stanziato risorse aggiuntive straordinarie per finanziare tali servizi potenziati; AMO, d'intesa con il Gestore SETA, ha progettato anche tali servizi.

In tale contesto programmare e progettare riassetti generali dei servizi che vadano oltre le riprogrammazioni di emergenza, è assai difficoltoso. In particolare, risulta aleatorio studiare scenari credibili di Piani Economici e Finanziari e contabilità regolatorie, con previsioni attendibili e stabili di introiti tariffari. Inoltre, i Gestori dei servizi, a fronte della caduta degli introiti tariffari e alla crisi di liquidità generata, non sono in grado di proporre piani di investimenti straordinari, con elevato impegno di risorse proprie.

La società, d'intesa con i propri Soci, ha deciso di utilizzare l'istituto della proroga contrattuale "per emergenza" biennale, disciplinato dall'art. 5 paragrafo 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 CE. Il Contratto di Servizio con SETA è stato quindi prorogato fino al 31/12/2022.

Anche per l'anno 2020 la società ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di anti-corruzione e trasparenza delle società pubbliche in osservanza degli aggiornamenti e integrazioni previste nella Delibera "Linee Guida" n. 1134/2017 dell'ANAC, come peraltro attestato dal Collegio sindacale nella veste di OIV (Organismo interno di valutazione) il 29/06/2020 ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione.

La società ha ottemperato anche per il 2020 agli adempimenti previsti per le società a controllo pubblico dall'art. 6, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D. Lgs n. 175/2016 adottando strumenti di governo societario.

Partecipazioni indirette

La società a.M.o. non detiene partecipazioni in altre società.

Esito della ricognizione

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 comma 2, TUSP la Provincia di Modena intende mantenere la partecipazione societaria senza interventi.

2. AUTOBRENNERO s.p.a.

Dati anagrafici	
------------------------	--

Denominazione	Autostrada del Brennero S.p.A.
Codice fiscale società partecipata	00210880225
Sede Legale	Via Berlino, N.10 - 38121 Trento
Forma Giuridica	Società per Azioni
Anno di Costituzione della Società	20/02/1959
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	55.472.175,00 Euro
Quota Provincia	4,24%
Oggetto sociale	Progettazione, costruzione e esercizio dell'autostrada Brennero – Verona - Modena coi collegamenti con Merano, col lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assentiti in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.
Settore di attività della partecipata	H.52.21.2 gestione di strade, ponti e gallerie

Compagnie sociali

Soci	categoria socio	n. azioni	Capitale nominale	quote %
Camera di Commercio di Bolzano	cciaa	12.912	466.768,80	0,8414
Camera di Commercio di Mantova	cciaa	38.316	1.385.123,40	2,4970
Camera di Commercio di Trento	cciaa	5.171	186.931,65	0,3370
Camera di Commercio di Verona	cciaa	26.044	941.490,60	1,6972
Comune di Bolzano	ente locale	64.860	2.344.689,00	4,2268
Comune di Mantova	ente locale	32.469	1.173.754,35	2,1159
Comune di Trento	ente locale	64.938	2.347.508,70	4,2319
Comune di Verona	ente locale	84.531	3.055.795,65	5,5087
Provincia Autonoma di Bolzano	ente locale	117.028	4.230.562,20	7,6265
Provincia di Mantova	ente locale	48.944	1.769.325,60	3,1896
Provincia di Modena	ente locale	65.078	2.352.569,70	4,2410
Provincia di Reggio Emilia	ente locale	33.378	1.206.614,70	2,1752
Azienda Consorziale trasporti di Reggio Emilia	ente pubblico	5.000	180.750,00	0,3258
Provincia Autonoma di Trento	ente locale	121.726	4.400.394,90	7,9326
Provincia di Verona	ente locale	84.594	3.058.073,10	5,5128
Regione Autonoma Trentino Alto Adige	regione	495.480	17.911.602,00	32,2893
Serenissima Partecipazioni s.p.a.	privato	64.951	2.347.978,65	4,2327
Banco Bpm Spa	privato	30.649	1.107.961,35	1,9973
Infrastrutture CIS s.r.l. in sigla Infracis s.r.l.	privato	120.113	4.342.084,95	7,8275
Società italiana per condotte d'acqua s.p.a.	privato	1.534	55.454,10	0,1000
Autostrada del Brennero s.p.a. (azioni proprie)	privato	16.784	606.741,60	1,0938

Totale partecipazione soci		1.534.500	55.472.175,00	100,0000
-----------------------------------	--	------------------	----------------------	-----------------

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) dell'esercizio	71.734.302	81.737.901	68.200.598	87.086.911	20.286.514

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	385.195.553	388.382.562	292.090.685	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	9.970.929	10.819.260	11.314.343	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	0	0	0	
Totale Fatturato (A1+A5)	395.166.482	399.201.822	303.405.028	365.924.444

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	397.122.327	401.329.377	305.837.357
B) Costi della Produzione	313.216.635	303.647.063	290.799.368
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	83.905.692	97.682.314	15.037.989
C) Proventi e oneri finanziari	14.594.678	17.730.905	16.566.405
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 3.244.140	1.671.251	-333.122
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	95.256.230	117.084.470	31.271.272
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	27.055.632	29.997.559	10.984.758
Utile (Perdita) dell'esercizio	68.200.598	87.086.911	20.286.514

Stato Patrimoniale

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.091.300.989	1.122.085.076	1.051.429.552
C) Attivo circolante	633.365.599	700.224.826	712.638.940
D) Ratei e risconti	3.263.523	2.938.441	2.578.122
Totale attivo	1.727.930.111	1.825.248.343	1.766.646.614

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	810.410.483	797.754.894	782.747.908
B) Fondi per rischi e oneri	797.379.486	835.073.720	876.983.885

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.347.357	9.355.037	8.602.661
D) Debiti	109.439.606	182.358.910	97.754.945
E) Ratei e risconti	353.179	705.782	557.215
Totale passivo	1.727.930.111	1.825.248.343	1.766.646.614

Dati relativi all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	981
Numero amministratori	14
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	5
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	81.185.580
Compensi amministratori	471.290
Compensi componenti organo di controllo	149.034

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – con particolare riferimento alle finalità perseguite e alle attività ammesse – si rimanda a quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2020 approvata con Delibera di Consiglio n. 87/2020.

Si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività societaria è pienamente compatibile con le disposizioni del comma 2 lett. a) dell'art.4 del TUSP.

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assegnate in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

Nell'ambito del Piano Economico Finanziario allegato alla convenzione aggiuntiva stipulata in data 6 maggio 2004, con la quale è stata rilasciata la proroga della concessione per l'esercizio dell'autostrada del Brennero fino alla scadenza del 30.04.2014 era previsto che l'Autostrada del Brennero S.p.A. contribuisse al finanziamento degli Enti locali provinciali, attraversati dall'autostrada, con l'importo complessivo di 110 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere stradali di rilevante interesse pubblico, funzionali al collegamento con l'Autostrada del Brennero, al fine dell'ottimizzazione della viabilità e della mobilità provinciale: la quota spettante alla Provincia di Modena è stati pari a 10,33 milioni di euro.

Nell'ambito del processo di definizione di un nuovo affidamento della concessione autostradale alla società Autobrennero, si prefigura un ulteriore programma di investimenti che interesseranno la viabilità provinciale e il sistema viario di adduzione ai caselli autostradali del territorio modenese.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Il risultato della gestione 2020 evidenzia un utile di esercizio pari a 20,3 milioni di euro che, paragonato al risultato conseguito nel 2019 – 87,1 milioni di euro –, fa segnare un decremento di 66,8 milioni di euro. Al lordo delle imposte, il risultato si è attestato a 31,3 milioni di euro, contro i 117,1 milioni di euro registrati nel 2019. Tale risultato è stato fortemente influenzato dalla sensibile riduzione del traffico determinata a seguito dell'applicazione delle misure restrittive adottate dal governo per limitare la diffusione del virus Covid-19.

Il valore della produzione, che nell'anno è stato di 305,8 milioni di Euro (401,3 milioni nel 2019), ha registrato un decremento di 95,5 milioni di euro, corrispondente ad un calo percentuale del 23,8%. Tale risultato è dovuto principalmente alla riduzione degli introiti da pedaggio che nell'esercizio – al lordo dei “sovrapprezzi” – hanno registrato 280,6 milioni di Euro (erano stati 369,7 milioni nel 2019) e dal conseguente decremento dei ricavi derivanti dalle *royalties* per le aree di servizio, pari a 11,5 milioni di Euro, che hanno fatto segnare un calo del 38,7% (nel 2019 erano risultati pari a 18,7 milioni di Euro). Gli Altri ricavi risultano pari a 11,3 milioni di Euro, in aumento di 0,5 milioni di Euro rispetto ai 10,8 milioni di Euro fatti segnare nel 2019.

Per quanto riguarda il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 comma 2, si rileva che per la Società non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e).

In particolare, per quanto concerne la lett. b), la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del CDA è di 14 persone, come previsto dallo statuto societario (aggiornato alla data del 2 maggio 2013) e tutt'ora vigente. L'attuale CDA è in carica dall'11 luglio 2019 per il triennio 2019-2021.

In merito alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del TUSP, si richiama quanto già espresso nei provvedimenti di revisione periodica relativi agli anni 2019 e 2020, e si osserva quanto segue:

1. la società Autobrennero s.p.a. ha la propria sede legale in Trento, l'art. 23 del TUSP recante “Clausola di Salvaguardia” prevede che le disposizioni del decreto si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge Costituzionale n. 3/2001. In virtù di tale clausola, il legislatore regionale con la Legge 15 dicembre 2016 n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) ha recepito il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii., in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina.
2. In particolare l'art. 10 della suddetta legge regionale detta disposizioni in merito alla composizione e ai compensi degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione, e prevede che sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione fosse costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. Tale deliberazione avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione. Tuttavia, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con la L.R. n.1 del 24 maggio 2019, ha modificato la legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 aggiungendo all'art.4 della L.R. 6/2018 il comma 2 bis che stabilisce che nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1¹ e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno

¹ Art.4 L.R. 6/2018 *Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale*. 1. In esecuzione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta regionale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di coinvolgere nell'assetto societario gli enti pubblici interessati allo sviluppo del "Corridoio scandinavo mediterraneo", una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale,

2021, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della L.R. 15/12/2016 n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa L.R. 15/12/2016 n. 16.

Quindi, nel rinnovo del CdA avvenuto in data 11/7/2019 hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 4/2007 che prevede che il numero complessivo di componenti dei Consigli di Amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme alle province autonome e ai comuni di Trento e di Bolzano aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 53 per cento del capitale sociale, sia definito con deliberazione della Giunta Regionale², sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, assicurando il contenimento della spesa pubblica per l'attività degli organi societari.

Il compenso spettante agli amministratori è pari a € 452.757,00, il rimborso spese invece a pari a € 18.533,00.

Il compenso spettanti ai sindaci a norma dell'art. 2427. co. 16 c.c. è pari a € 140.000, mentre il rimborso spese è pari a € 9.034,00.

Gli importi contrattuali previsti per le attività svolte dalla società di revisione per le attività svolte nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 2427, co. 16 c.c. è pari a € 54.750,00 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, € 8.150,00 per gli altri servizi di verifica.

Il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato è di 16 risorse (131 nel 2019), con un decremento complessivo di 115 unità.

Il totale del personale alla data del 31/12/2020, esclusi gli stagionali, era di 966 unità (alla fine del 2019 erano 1.078), con un decremento netto complessivo di 112 unità.

Informazioni ulteriori

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha

di funzionalità, di economicità e di qualità sociale ed ambientale.

²La Deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2008 Determinazione del numero dei componenti e dei limiti in materia di compensi del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 luglio 2008, n. 29.

Ha previsto che a) il numero massimo dei componenti di ciascun consiglio di amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il cinquanta per cento del capitale sociale, è di cinque (n. 5) componenti;

b) in deroga a quanto stabilito al precedente punto a), il predetto numero di componenti può essere stabilito anche in misura superiore a cinque (n. 5) componenti, in relazione all'esigenza di assicurare un'adeguata rappresentanza degli altri soci, anche a tutela delle minoranze linguistiche; in tal caso, però, l'ammontare dei compensi attribuibile all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo attribuibile, ai sensi dei punti seguenti, ad un consiglio di cinque componenti; c) i compensi lordi annuali massimi, omnicomprensivi, del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione, di cui ai commi 725 e segg. dell'art. 1 della legge 296/2006, sono determinati avendo a riferimento l'indennità media annua complessivamente spettante ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alternativamente in carica come Presidente della Regione nel quinquennio di legislatura entro il quale sono nominati gli organi sociali; d) in alternativa alla determinazione dei singoli compensi, ove consentito dallo statuto della società, può essere determinato l'ammontare complessivo attribuibile a tutto il consiglio di amministrazione; in presenza di consigli di amministrazione formati da più di cinque (n. 5) componenti si applica il limite complessivo massimo previsto per un consiglio di amministrazione composto da cinque (n. 5) membri compreso il presidente;

previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021. Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo: ultima, quella prevista dall'art. 2, co. 1-ter, lett. b), del D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021).

Nel corso degli ultimi anni, sono stati in particolare oggetto di discussione e di approfondimento gli aspetti dell'Accordo riguardanti la quantificazione del valore di subentro nella concessione (visti anche i contenziosi pendenti che riguardano i presunti benefici finanziari, mai quantificati dal Concedente e non riconosciuti dalla Società), il riconoscimento o meno del risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all'art. 55, co. 13, della L. 27/12/1997, n. 449 (cd Fondo Ferrovia) come consistenza patrimoniale della società e le tariffe post 2014.

Sono intervenute una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina, prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017. In particolare, è stata prevista la rateizzazione dei versamenti del cd Fondo Ferrovia. Il DL 28/10/2020 n. 137, all'art. 31-undecies, ha previsto che al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, la società da essi a tale fine individuata possa procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità dei soci privati, prevedendo peraltro anche la velocizzazione delle citate procedure civilistiche. Inoltre, ha previsto che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tenga conto della consistenza del suddetto Fondo Ferrovia.

Infine, il D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021), ha previsto che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A22 possa avvenire anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'[articolo 13-bis](#), anche facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 183 del D.Lgs. 50 del 2016 Codice dei Contratti, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In pratica, la norma ha introdotto la possibilità di ricorrere al partenariato pubblico privato sotto forma di finanza di progetto per la gestione della A22. Trattandosi di un procedimento di affidamento aperto, potranno essere presentate offerte concorrenti, ma se il progetto vincitore fosse migliorativo rispetto alla proposta di Autobrennero, la società potrà esercitare il diritto di prelazione e fare sua la concessione offrendo le stesse condizioni del progetto vincitore.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni di Autobrennero spa - assunta la definizione di partecipazione indiretta come definita dall'art. 2 comma 1 lett. g) del TUSP - non costituiscono partecipazioni indirette della Provincia di Modena non essendo la società controllata dall'Ente.

Esito della ricognizione

Si ritiene, per quanto sopra esposto, che la partecipazione nella suddetta Società debba essere mantenuta senza interventi stante il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP.

3. LEPIDA s.c.p.a.

Dati anagrafici					
Denominazione	Lepida S.c.p.A.				
Codice fiscale società partecipata	02770891204				
Sede Legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna				
Forma Giuridica	Società consortile per azioni				
Anno di Costituzione della Società	01/08/2007				
Stato della società	Attività				
Capitale sociale	69.881.000				
Quota Provincia	euro 1.000				
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete.				
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: J.61 Telecomunicazioni				
Composizione del capitale sociale di Lepida S.c.p.A.³	<table border="1"><tr><td>Provincia</td><td>Altri enti locali e PPAA</td><td>Regione Emilia - Romagna</td><td>Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2020)</td></tr></table>	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2020)
Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2020)		

³Dal 1.1.2019, contestualmente alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., la stessa Lepida è stata trasformata in società consortile per azioni (s.c.p.a.). La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di 443 Enti, tra cui Lepida ScpA stessa, la Regione Emilia-Romagna, tutti i 328 Comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 41 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 22 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 5 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 4 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po), l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale e l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago. Per l'elenco completo dei soci si rimanda al sito internet della società <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

	0,0014%	4,5665%	95,6412%	0,0215%
--	---------	---------	----------	---------

Risultato degli ultimi 5 esercizi di Lepida S.c.p.a.

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) dell'esercizio	457.200	309.150	538.915	88.539	61.229

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.196.014	60.196.814	59.092.773	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	618.039	469.298	760.412	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>145.531</i>	<i>155.731</i>	<i>289.361</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	27.758.119	60.666.112	59.853.185	49.425.805

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio relativi a progetti europei e a un contributo per la formazione.

Principali dati economico patrimoniali di Lepida S.c.p.a.

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	27.758.119	60.821.768	60.583.006
B) Costi della Produzione	27.093.024	60.775.393	60.433.130
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	665.095	46.375	149.876
C) Proventi e oneri finanziari	34.903	3.018	-60.830
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	699.998	49.393	89.046
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	161.083	-39.146	27.817
Utile (Perdita) dell'esercizio	538.915	88.539	61.229

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	46	46
B) Immobilizzazioni	55.123.214	53.674.306	55.876.773
C) Attivo circolante	32.032.672	50.745.670	48.717.841
D) Ratei e risconti	1.262.630	2.866.196	2.424.292

Totale attivo	88.418.516	107.286.218	107.018.952
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	68.351.765	73.235.604	73.299.833
B) Fondi per rischi e oneri	0	384.082	379.402
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	816.798	2.655.703	2.640.693
D) Debiti	15.931.822	27.467.728	27.266.678
E) Ratei e risconti	3.318.131	3.543.101	3.432.346
Totale passivo	88.418.516	107.286.218	107.018.952

Dati relativi all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	611
Numero amministratori	3
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	26.411.866
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito denominato Comitato).

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che "le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo."

La Convenzione, sottoscritta dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 13 del 18/01/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce

l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto (Convenzione – Quadro) presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

Si conferma che le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime "raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government").

L'attività di Lepida rientra poi tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP).

Pertanto è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla partecipazione degli Enti Locali a società che perseguono le finalità di cui sopra.

La società svolge le attività consentite dall'art. 4, comma 4, del TUSP.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

- In riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri: la regione Emilia – Romagna nomina il Presidente del CDA e il Presidente del Collegio Sindacale; il Comparto Enti Locali nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente; il Comparto sanitario nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria.

Con comunicazione prot.190677/out/GEN del 04/02/2019 la società ha trasmesso alla competente sezione della Corte Conti estratto del verbale di assemblea del 12.10.2018 che nomina un CDA e ne motiva la necessità nel seguente modo: "*Considerate la numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con una Amministratore Unico*". La scelta del CDA rispetto all'amministratore unico porta ad un risparmio, rispetto al costo di un Amministratore Unico, infatti dei tre membri del CDA solo il Presidente riceve emolumenti limitati al 60% del

compenso di un Consigliere Regionale secondo la LR 26/2007 mentre per l'Amministratore Unico tale limite è posto all'80%.

Al 31.12 le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 619.

- La Provincia di Modena non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida.
- In riferimento alla lettera d) comma 2° dell'art. 20 TUSP, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. Inoltre, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.
- Circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si osserva quanto segue.

Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 “ Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna ”.

Lepida chiude l'esercizio economico 2020 in modo positivo registrando un sostanziale pareggio a valle del conguaglio consortile. L'utile aziendale, al netto delle imposte, è per il 2020 pari a € 61.229, con il valore della produzione che si attesta su € 60.583.006.

La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza. Infatti il Valore della produzione è riferibile per circa il 42,1% alla Regione Emilia-Romagna, per circa il 49,5% agli altri soci, mentre il restante 8,4% è imputabile a soggetti terzi.

Lepida in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate.

Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2. del D.P.R. 633/72 (modificato da D.L. 83/2012, art.9) e Lepida S.p.A è in tali condizioni.

Complessivamente il risultato d'esercizio 2020 tiene conto:

- dei costi in capo alla società per effetto dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nel 2020 l'indetraibilità IVA è risultata pari al 92% rispetto al 64% del 2019;
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali), realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo;
- del conguaglio sulle attività ai soci conseguente alla natura consortile.

Nell'assemblea del 12.10.2018 è stato rinnovato il CdA confermando i limiti relativi ai compensi degli amministratori, previsti dall'art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e dall'art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale. Per il Presidente è stato deliberato un compenso di Euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati e per ogni Consigliere un compenso di Euro 2.500 annui.

Per il Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi è stato deliberato un compenso di € 35.000 lordi (15.000 per il presidente e 10.000 per ciascun membro effettivo).

- Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. La Provincia mantiene inalterata la propria partecipazione al capitale sociale, pari ad una azione del valore nominale di euro 1.000,00 euro. L'operazione di fusione per incorporazione non si configura quale costituzione di nuova società ma di mantenimento della partecipazione azionaria in società già costituita.

Informazioni ulteriori

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

L'organo amministrativo della Società in data 24/03/2021 ha aggiornato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25/03/2019 ed aggiornato con deliberazione del 27/03/2020, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo. Tale documento è oggetto periodicamente di monitoraggio e le risultanze confluiscono nel documento specifico denominato "*Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016*".

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La Società ha valutato l'adeguatezza degli strumenti già adottati e ha ritenuto che non sia necessario, viste le dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, adottare ulteriori strumenti di governo elencati al co 3 lett a),b),c),d) di cui al suddetto art.6. Tale valutazione è stata condotta con riferimento all'attuale dimensione e complessità dell'azienda. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

La Società ha provveduto inoltre – ai sensi dell'art. 25, co.1, del D. Lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio alla data del 31/12/2020, così come avvenuto al 31/12/2018 e al 30/12/2019, dalla quale non è emerso personale in eccedenza.

L'art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 dispone che "Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi". Dall'analisi della normativa vigente (art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e comma 2 dell'art. 8 della L. 287/1990), nonché dalle modalità di attuazione stabilite dalla Direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF il 09/09/2019 in vigore dal 2020, Lepida ritiene di non essere soggetta alla applicazione del suddetto onere di contabilità separata (né ovviamente a quello di costituzione di apposita società separata), in quanto si sostiene che "l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (in deroga alla costituzione di apposita società separata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 8 della L. 287/1990) sia disposta per tutte quelle attività che l'impresa svolga in mercati diversi rispetto a quelli di cui ai servizi di interesse economico generale (o in regime di monopolio)". Per un disamina più dettagliata, si rinvia alla Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020 di Lepida.

Partecipazioni indirette

La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 2°, TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria in Lepida S.c.p.A. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche in considerazione del fatto che tale partecipazione consente alla Provincia di Modena di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

I servizi resi dalla Società Lepida s.c.p.a. sono di interesse generale, in quanto di supporto e funzionali al miglioramento dei servizi resi dalla P.A. a cittadini, imprese e alla Pubblica Amministrazione stessa nell'ambito del generale processo di sviluppo di servizi di rete telematica, di e-government e di sviluppo della società dell'informazione.

5. MODENAFIERE s.r.l.

Dati anagrafici	
Denominazione	ModenaFiere s.r.l.
Codice fiscale società partecipata	02320040369
Sede Legale	Viale Virgilio, 58/B – 41123 – Modena
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di Costituzione della Società	18/09/1995
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	770.000,00
Quota Provincia	112.480,40
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali. In particolare, la società potrà promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile.
Settore di attività della partecipata	N.82.3 Organizzazione di convegni e fiere

Compagine sociale alla data del 31/12/2020

Soci	% Capitale	Valore Nominale
Provincia di Modena	14,61%	112.480,40
Comune di Modena	14,61 %	112.480,40
Camera di Commercio di Modena	14,61%	112.480,40
Fiere Internazionali di Bologna Spa	51,00%	392.700,00
Promo S.c.a r.l.	5,18%	39.8528,82
Totale	100,00%	770.000,00

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) dell'esercizio	3.432	3.202	-54.667	-121.237	-1.120.319

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.593.735	5.427.561	2.019.767	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	1.092.787	1.711.650	519.992	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	172.508	318.278	207.201	
Totale Fatturato (A1+A5)	6.686.522	7.139.211	2.539.759	5.455.164

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio deliberati da Comune di Modena e Camera di Commercio di Modena a sostegno di manifestazioni svolte in corso d'anno da Modenafiere.

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	6.686.522	7.139.211	2.539.759
B) Costi della Produzione	6.698.891	7.061.243	3.665.371
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	-12.369	77.968	-1.125.612
C) Proventi e oneri finanziari	-38.937	-28.153	-26.302
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-51.306	49.815	-1.151.914
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	3.361	171.052	-31.595
Utile (Perdita) dell'esercizio	-54.667	-121.237	-1.120.319

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.394.215	3.037.212	2.691.803
C) Attivo circolante	2.210.704	2.246.287	1.801.859
D) Ratei e risconti	120.807	126.638	53.358
Totale attivo	5.725.726	5.410.137	4.547.020

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	729.251	608.010	-512.308
B) Fondi per rischi e oneri	25.500	71.600	126.979
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	251.296	275.445	301.184
D) Debiti	3.148.461	2.959.116	3.385.985
E) Ratei e risconti	1.571.218	1.495.966	1.245.180
Totale passivo	5.725.726	5.410.137	4.547.020

Dati relativi all'esercizio 2019

Numero medio dipendenti	9
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	413.874
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	6.369

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

ModenaFiere s.r.l. (inizialmente denominata "Modena Esposizioni") è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. e ProMo soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Il Comune di Modena ha concesso in gestione alla società il plesso fieristico sino al 31 dicembre 2023 mediante atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, LR Emilia - Romagna 25 febbraio 2000, n. 12.

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in «società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7°, del D.Lgs. n. 175/2016.

Le attività della società rientrano inoltre nella promozione dello sviluppo locale anche turistico ed economico della provincia.

Nel caso della Provincia di Modena, sebbene la materia turistica non rientri nelle funzioni fondamentali previste in capo all'Ente dalla Legge 56/2014, la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" successivamente intervenuta a riordinare tutte le funzioni amministrative delle province, ha previsto all'art.47 c.2 (come modificato dalla L.R. 23 dicembre 2016 n. 25) che le Province esercitino funzioni in materia di turismo.

Per quanto attiene alla società Modenafiere Srl, la Corte Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, con la deliberazione n. 98/2018 con la quale è stata esaminata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del t.u. D.lgs.19 agosto 2016, n. 175, ha sottolineato che la società partecipata al 14,61% dalla Provincia, nella stessa misura dal Comune di Modena e dalla CCIAA di Modena e per la restante quota da società a capitale pubblico maggioritario, rientrerebbe nel caso di società in controllo pubblico, pur in assenza di formali vincoli legali, statutari o di accordi parasociali.

Per quanto riguarda la nozione di società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere b ed m e la giurisprudenza in merito, si veda quanto già contenuto nella Premessa del presente Piano di razionalizzazione periodica.

Con specifico riferimento a Modenafiere srl, la Provincia di Modena rileva che la società è partecipata per una quota pari al 51% del suo capitale sociale direttamente da BolognaFiere s.p.a., alla quale sono ascrivibili, sia il controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c. comma 1°,

numero 1) controllo “solitario” in quanto il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, sia l’esercizio delle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile.

Bolognafiere s.p.a. è a sua volta partecipata da più Pubbliche Amministrazioni (diverse dalla PA socie di Modenafiere) complessivamente per una quota pari al 52,24%.

Non vi è secondo la Corte Conti (Sezioni Riunite n. 25 del 29/7/2019 in sede giurisdizionale) l’obbligo per le PA di provvedere ad una gestione in modo associato e congiunto. Non esistono infatti norme che prevedano espressamente tale obbligo, né per converso norme che impongano agli enti detentori di non potervi provvedere congiuntamente al socio privato. La Corte infatti afferma che *“l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.

Con riguardo poi alla natura e all’oggetto sociale della società ModenaFiere, si precisa che le attività sono svolte in un’ottica gestionale orientata al mercato e il perseguimento di obiettivi di economicità ed efficienza organizzativa è garantito dalle azioni convergenti di tutti i soci, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. In tal senso si è espressa la società Bolognafiere (con comunicazione del 9 luglio 2018, acquisita agli atti della Provincia con prot n. 25923 del 10/07/2018), interpellata dalla Camera di Commercio di Modena in merito alla possibilità di configurare il controllo pubblico congiunto fra soci di Modenafiere: testualmente la società Bolognafiere osserva che l’appartenenza di Modenafiere al gruppo Bolognafiere è *“finalizzata al perseguimento di condizioni gestionali orientate al mercato e di obiettivi di economicità ed efficienza organizzativa nonché a sviluppare sinergie in campo fieristico, mentre l’attenzione al territorio è garantita dalle azioni convergenti di tutti i soci (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata)”*.

Con la delibera n. 65/2021/VSGO del 22/04/2021 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) rilevando che *“...il controllo pubblico congiunto si configura ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi natura omogenea, e, come tali, espressione di esigenze omogenee, per cui il controllo della società avviene per fatti concludenti anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le parti”*. Pertanto ha richiesto al Comune di assumere le iniziative necessarie per adeguare lo statuto societario conformemente alle norme sulle società a controllo pubblico contenute nel TUSP.

A seguito della sopraccitata delibera, in data 21/10/2021, il Comune di Modena ha richiesto ai soci pubblici di Modenafiere e di Bolognafiere spa il loro orientamento in merito al percorso prefigurato sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei Conti.

La Camera di Commercio di Bologna con lettera prot. n. 0099983/U del 10/11/2021 assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 36075 del 11/11/2021 ha osservato che un eventuale controllo pubblico tra più soci pubblici di Bolognafiere dovrebbe basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere S.p.a., di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall’organo amministrativo. Dai verbali di assemblea degli ultimi anni non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all’ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). ModenaFiere S.r.l. si viene a trovare sotto il controllo di BolognaFiere S.p.a. che ne detiene il 51% del capitale sociale ma non costituisce una *“partecipazione indiretta”* per la CCIAA di Bologna, la quale ritiene di non essere nella posizione di poter intraprendere iniziative volte all’eventuale adeguamento dello Statuto di ModenaFiere S.r.l. alle norme sulle società a controllo pubblico.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, la maggioranza dei quali (compreso l'Amministratore Delegato) è nominata dal socio Fiere Internazionali di Bologna s.p.a., società che ne detiene il controllo a norma dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), del codice civile. Il Presidente e i restanti componenti sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza. Il personale della società è composto da 9 unità (2 quadro, 7 impiegati a tempo indeterminato), è pertanto rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata.

Agli Amministratori non sono stati erogati compensi nell'anno 2020, ai sindaci € 6.369, alla società di revisione legale dei conti € 12.182.

In merito alla lett. c) la Provincia di Modena non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici.

In merito alla lett. d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro.

In merito alla lett. e) il decreto legislativo correttivo del TUSP ha previsto che per le società di cui all'art. 4 comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto, ovvero gli esercizi a partire dal 2017. Dal 2017 la società risulta in perdita per tre esercizi: 2018, 2019 e 2020.

Come noto le attività fieristiche sono state sospese causa pandemia da Covid19 per la maggior parte del 2020, con effetti devastanti sul bilancio delle società fieristiche.

Il bilancio 2020 registra un risultato negativo di € 1.120.319, che ha determinato un patrimonio netto negativo per euro 512.308, ricadendo così nella fattispecie disciplinata dall'art. 2482-ter del codice civile. La perdita dell'esercizio è dovuta principalmente alla riduzione dei ricavi che passano da € 7.139.207 a € 2.700.647 con una riduzione del 62,17% imputabile quasi esclusivamente agli effetti prolungati della pandemia Covid-19, mentre i costi di produzione si sono ridotti solo nella misura del 48,10%.

Per il 2020 è risultato disatteso anche il piano industriale 2020-2024, che era già stato rivisto per recepire i primi effetti dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dal Covid-19, approvato dal CDA in data 10 giugno 2020. Tale piano prevedeva il raggiungimento di un valore della produzione pari a 4,5 milioni di euro e un risultato negativo per euro 194.000. Con i nuovi provvedimenti di chiusura assunti dal Governo a ottobre 2020, sono stati vanificati gli sforzi (e i relativi costi già sostenuti) per svolgere l'attività fieristica nell'ultima parte del 2020.

L'Assemblea dei soci del 7/4/2021 ha deliberato di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 6 del DL 23 del 8/4/2020, come modificato dal co. 266 dell'art. 1 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ovvero di rinviare all'assemblea di approvazione del bilancio 2025 le decisioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile relative alla copertura delle perdite 2020.

In merito, si osserva inoltre che il DL 31/05/2021 n. 77 – convertito con modificazioni con L. 108 del 29/07/2021 – all'art. 10, co. 6-bis, prevede che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, e nel calcolo ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2021 (TUSP):

- l'art. 14, comma 5, prevede il divieto di ricapitalizzazioni a fronte di tre esercizi con risultato negativo (il cd divieto di soccorso finanziario);
- l'art. 21 disciplina il calcolo del fondo per perdite delle partecipate da accantonare nel bilancio dell'Ente pubblico socio per la propria quota di partecipazione.

Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di contributi per perdite connesse alla pandemia, destinati a società dei settori fiere e congressi, per il periodo 2020 e 1° semestre 2021 per il quale la società Modenafiery ha fatto sapere per le vie brevi di aver presentato richiesta.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri quanto segue.

A fronte della sospensione delle attività e quindi della drastica riduzione degli introiti, la società ha attivato tutte le misure possibili per il contenimento dei costi attivando tutte le misure a sostegno economico finanziario previste nelle disposizioni emanate dal governo per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Con riferimento alla lett. g) dell'art. 20, comma 2, la Provincia non detiene altre partecipazioni in società che possano essere oggetto di aggregazione con Modenafiore srl.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per la Provincia di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma il mantenimento della partecipazione nella società stante la previsione di cui al comma 7 dell'art.4 del TUSP e la mancanza delle condizioni interdittive indicate all'art.20 comma 2 del TUSP, riservandosi successive valutazioni in relazione alla capacità della società di garantire nel prossimo futuro la continuità aziendale e l'equilibrio economico nel perseguimento degli scopi societari.

6. PROMO s.c.r.l. in liquidazione – CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021

Dati anagrafici	
Denominazione	Società per la Promozione dell'economia modenese s.c.r.l. (in breve PROMO S.C.R.L.) in liquidazione
Codice fiscale società partecipata	01084520367
Sede Legale	Via Ganaceto, 134 – 41121 Modena
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Anno di Costituzione della Società	27/11/1987
Stato della società	In liquidazione
Capitale sociale	euro 9.996.085
Quota Provincia	euro 49.773
Oggetto sociale	Promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto; la società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazioni

Composizione del capitale sociale al 31/12/2020

Soci	% Capitale	Valore nominale
Provincia di Modena	0,50%	49.772,52
Comune di Modena	9,50%	949.794,65
Camera di Commercio di Modena	90,00%	8.996.518,10
Totale	100,00%	9.996.085,27

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) dell'esercizio	-518.665	-174.989	-200.505	- 206.686	-271.835

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	228.875	144.820	135.452	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	228.875	144.820	135.452	169.716

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	228.875	144.820	135.452
B) Costi della Produzione	429.380	351.504	316.374
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	-200.505	-206.684	-180.922
C) Proventi e oneri finanziari	0	-2	-17
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-90.896
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-200.505	-206.686	-271.835
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	0	0	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	-200.505	-206.686	-271.835

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.542.456	3.786.794	3.868.219
C) Attivo circolante	7.444.176	6.798.342	6.598.221
D) Ratei e risconti	0	0	0
Totale attivo	10.986.632	10.585.136	10.466.440

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	10.641.873	10.435.185	10.163.351
B) Fondi per rischi e oneri	19.894	19.894	19.894

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	40.915	0	0
D) Debiti	283.950	129.085	282.230
E) Ratei e risconti	0	972	965
Totale passivo	10.986.632	10.585.136	10.466.440

Dati relativi all'esercizio 2019

Numero medio dipendenti	0*
Numero amministratori	1**
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	1

* Dall'01/01/2019 la società non ha più dipendenti.

** Fino al 10/07/2018 c'era l'amministratore unico che non percepiva compenso. Dal 11/07/2018 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.

Costo del personale	0
Compensi amministratori (liquidatore)	30.448
Compensi componenti organo di controllo	20.000

Aggiornamento sulla procedura di liquidazione – CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021

Per l'aggiornamento sullo stato di attuazione e sui tempi previsti per la conclusione della procedura di liquidazione, si veda la sezione "Risultati conseguiti e stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato con la Delibera di Consiglio n. 87 del 14/12/2020" della presente relazione tecnica, nonché quanto contenuto nella scheda di rilevazione sintetica all'interno dell'Allegato A1.

La società Promo scarl in liquidazione è cessata in data 13 agosto 2021 con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

7. SETA s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Società Emiliana Trasporti Autofiloviari Spa (in breve SETA)
Codice fiscale società partecipata	02201090368
Sede Legale	Strada S. Anna, 210 – 41122 – Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/01/2001
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	Euro 16.663.416
Quota Provincia	Euro 1.118.179

Oggetto sociale	<p>La società ha ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio, l'organizzazione e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofiloviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano; - l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente; - servizio ferroviari per conti di altri gestori; - l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di intercambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio; - gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi. - assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede proprio, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili; - gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani e relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto; - progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico; - realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus; - realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manutentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie ed armamento; - gestione, anche per conto terzi, di impianti di erogazione di carburante (gas metano, gpl, ecc.) - costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale. 			
Settore di attività della partecipata	<p>Codice ATECO: H.49.31 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub-urbane Riparazione meccaniche di autoveicoli, riparazione di carrozzerie di autoveicoli, riparazione di impianti elettrici e alimentazione per autoveicoli</p>			
Compagine sociale	Provinci a	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	7,12%	27,97%	15,42%	49,49%

Compagine sociale al 31/12/2020

Soci	Totale n° azioni	Valore nominale	% Capitale
PROVINCIA DI MODENA	1.118.179	€ 1.186.179,00	7,118%
COMUNE DI BASTIGLIA	1.060	€ 1.060,00	0,006%
COMUNE DI BOMPORTO	9.171	€ 9.171,00	0,055%
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	405	€ 405,00	0,002%
COMUNE DI CAMPOSANTO	2.017	€ 2.017,00	0,012%
COMUNE DI CARPI	392.956	€ 392.956,00	2,358%
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	51.656	€ 51.656,00	0,310%
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	7.465	€ 7.465,00	0,045%
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	8.839	€ 8.839,00	0,053%
COMUNE DI CAVEZZO	4.017	€ 4.017,00	0,024%
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	4.520	€ 4.520,00	0,027%
COMUNE DI FANANO	712	€ 712,00	0,004%
COMUNE DI FINALE EMILIA	27.016	€ 27.016,00	0,162%
COMUNE DI FIORANO MODENESE	15.887	€ 15.887,00	0,095%
COMUNE DI FIUMALBO	90	€ 90,00	0,001%
COMUNE DI FORMIGINE	89.696	€ 89.696,00	0,538%
COMUNE DI FRASSINORO	966	€ 966,00	0,006%
COMUNE DI GUIGLIA	1.477	€ 1.477,00	0,009%
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	1.448	€ 1.448,00	0,009%
COMUNE DI MARANELLO	33.348	€ 33.348,00	0,200%
COMUNE DI MARANO	2.176	€ 2.176,00	0,013%
COMUNE DI MEDOLLA	9.972	€ 9.972,00	0,006%
COMUNE DI MIRANDOLA	52.155	€ 52.155,00	0,313%
COMUNE DI MODENA	1.840.622	€ 1.840.622,00	11,46%
COMUNE DI MONTECRETO	205	€ 205,00	0,001%
COMUNE DI MONTE FIORINO	1.292	€ 1.292,00	0,008%
COMUNE DI MONTESE	1.088	€ 1.088,00	0,007%
COMUNE DI NONANTOLA	311	€ 311,00	0,002%
COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.974	€ 8.974,00	0,0054%
COMUNE DI PALAGANO	896	€ 896,00	0,005%
COMUNE DI PAVULLO	28.914	€ 28.914,00	0,174%
COMUNE DI PIEVEPELAGO	671	€ 671,00	0,004%
COMUNE DI POLINAGO	454	€ 454,00	0,003%
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	1.399	€ 1.399,00	0,008%
COMUNE DI RAVARINO	2.843	€ 2.843,00	0,0017%
COMUNE DI RIOLUNATO	160	€ 160,00	0,001%
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	3.665	€ 3.665,00	0,0022%
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	11.543	€ 11.543,00	0,069%

COMUNE DI SAN POSSIDONIO	1.432	€ 1.432,00	0,009%
COMUNE DI SAN PROSPERO	4.164	€ 4.164,00	0,0025%
COMUNE DI SASSUOLO	288.223	€ 288.223,00	1,730%
COMUNE DI SAVIGNANO	5.780	€ 5.780,00	0,035%
COMUNE DI SERRAMAZZONI	6.631	€ 6.631,00	0,0040%
COMUNE DI SESTOLA	1.096	€ 1.096,00	0,007%
COMUNE DI SOLIERA	16.574	€ 16.574,00	0,099%
COMUNE DI SPILAMBERTO	16.328	€ 16.328,00	0,098%
COMUNE DI VIGNOLA	34.841	€ 34.841,00	0,209%
COMUNE DI ZOCCA	1.309	€ 1.309,00	0,008%
ACT REGGIO EMILIA	2.569.712	€ 2.569.712,00	15,421%
COMUNE DI PIACENZA	1.664.028	€ 1.664.028,00	9,986%
TPER s.p.a.	1.108.342	€ 1.108.342,00	6,651%
HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA' (HERM) s.r.l.	7.138.691	€ 7.138.691,00	42,841%
TOTALI	16.663.416,00	€ 16.663.416,00	100,00%

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) d'esercizio	385.707	1.468.187	1.020.141	663.985	15.249

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2018	2019	2020	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	90.041.209	90.699.122	81.590.720	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	18.983.850	17.930.525	19.563.993	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>9.894.177</i>	<i>9.516.729</i>	<i>12.342.746</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	109.025.059	108.629.647	101.154.713	106.269.806

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce contributi in conto esercizio sono appostati euro 2.943.064 di ristori ex art. 200 DL 34/2020 Covid-19 per mancati ricavi da titoli di viaggio, euro 1.550.682 di contributi per riduzione oneri da accise su gasolio e GPL, il resto sono contributi a riduzione di oneri di personale erogati dalle Agenzie per la mobilità.

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	109.025.059	108.629.647	101.154.713
B) Costi della Produzione	108.100.812	107.791.470	101.078.708
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	924.247	838.177	76.005
C) Proventi e oneri finanziari	-70.440	-49.161	-11.959

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	0	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	-166.334	125.031	48.797
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.020.141	663.985	15.249

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	48.887.795	50.664.776	48.273.419
C) Attivo circolante	38.115.014	41.778.999	38.291.618
D) Ratei e risconti	2.286.261	472.867	2.097.928
Totale attivo	89.289.070	92.916.642	88.662.965

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	17.237.308	17.901.292	17.916.542
B) Fondi per rischi e oneri	2.592.398	3.940.552	5.817.214
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.860.910	8.541.329	7.372.333
D) Debiti	35.300.506	36.659.461	35.206.745
E) Ratei e risconti	24.297.948	25.874.008	22.350.131
Totale passivo	89.289.070	92.916.642	88.662.965

Dati relativi all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	1044
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	42.690.933
Compensi amministratori	237.882
Compensi componenti organo di controllo	28.028

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Dal 1.1.2012, la società ATCM s.p.a. ha assunta la denominazione SETA s.p.a., che nasce dal conferimento del ramo di azienda trasporto su gomma della società consortile ACT di Reggio Emilia in ATCM s.p.a. di Modena, dal conferimento di azienda AE s.p.a di Reggio in ATCM s.p.a e

dalla fusione per incorporazione della società TEMPI Spa di Piacenza in ATCM s.p.a. (progetto approvato dalla Provincia di Modena con delibera di Consiglio n. 241 del 28/09/2011).

La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale (AMO s.p.a., di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese. La società eroga, dunque, servizi di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali della Provincia, ai sensi delle disposizioni legislative già citate per la società AMO s.p.a.

In sintesi, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 4 TUSP, si conferma quanto già esposto nella razionalizzazione periodica. La società svolge un'attività che rientra pienamente nelle finalità istituzionali della Provincia posto che la Legge 56/2014 alla lett. b) comma 85 prevede tra le funzioni fondamentali della Provincia quale ente di area vasta la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente".

L'attività della società rientra nella "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi della lett. a) del comma 2 art.4 TUSP in ambito provinciale, ovvero consistente nella "produzione di servizi che non sarebbero svolti sul mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità", ed è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.

La compagine sociale di Seta è rappresentata per la maggioranza dai soci pubblici che detengono il 50,51%, i soci privati HERM s.r.l. e TPER s.p.a. detengono il 49,49%. HERM (controllata di TPER, in quanto TPER possiede il 94,95% del capitale sociale di HERM) è il socio industriale di SETA, selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel 2009, quando SETA era ancora ATCM), nella forma della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di TPL. TPER è una società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni (Regione Emilia-Romagna 46,13%, Comune di Bologna 30,11%, Città Metropolitana di Bologna 18,79%, Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia 3,06%, Provincia di Ferrara 1,01%, Comune di Ferrara 0,65%, Ravenna Holding Spa, Provincia di Parma 0,04%, TPER 0,16 %), ma non è soggetta all'applicazione del TUSP ai sensi dell'art. 26, co. 5, del TUSP stesso, in quanto dal 2017 è società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Anche dopo la fusione per incorporazione di cui sopra, i soci privati hanno mantenuto una quota di poco inferiore al 50%.

La società è da ritenersi a partecipazione pubblica ai sensi della lettera n) del TUSP e non si può definire una società a controllo pubblico così come delineata dall'art. 2, lett. m) del TUSP "*società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*".

La lettera b) prevede che il controllo sussiste nella situazione del 2359 c.c. e anche nella situazione in cui, in forza di norma di legge o di statuto o accordi parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Nel rinviare allo specifico approfondimento sul concetto di società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, lett. m) del TUSP contenuto nella Premessa del presente Piano di razionalizzazione periodica, con specifico riferimento a Seta s.p.a., si osserva quanto segue.

In Seta S.p.A. nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo di diritto ai sensi del comma 1 ex art. 2359 c.c. n.1, non detenendo alcun socio la maggioranza dei voti in assemblea. Pare non configurabile neanche l'esercizio di influenza dominante (controllo di fatto) di cui al comma 1 n. 2 art. 2359 c.c. ovvero di un controllo contrattuale cosiddetto controllo esterno (comma 1 n. 3 art. 2359 c.c.). Nessuna p.a. detiene una partecipazione tale da presumere un controllo di fatto sulla società.

Pure, la sussistenza o meno dello status di "*società a controllo pubblico non può essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richiede precipua*

*attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP*⁴. Dall'analisi delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali, laddove siano stati stipulati, si potrà allora verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie siano in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.

L'art. 14 dello Statuto presenta un elenco di materie in cui l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale sociale. Tra queste tra le più significative vi sono: a) le modifiche statutarie, b) aumenti di capitale sociale, c) fusioni, scissioni, liquidazioni....d) determinare compensi agli amministratori, e) emettere prestiti obbligazionari.

Ne consegue che non è sufficiente il voto dei soli soci pubblici, ma è necessario il consenso del socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria (TPER spa) che possiede complessivamente il 47,328% del capitale della società (sia in via diretta che per il tramite di HERM s.r.l.). Tra l'altro TPER spa è una società a totale partecipazione pubblica non di controllo ed è anche quotata sul mercato regolamentato, quindi è da considerarsi una società quotata e dunque sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 5°, del Testo Unico esclusa ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUSP.

Si deve inoltre aggiungere che l'art. 17 dello statuto di Seta prevede il voto favorevole di 4 componenti su 5 del consiglio di amministrazione sulle decisioni più strategiche esplicitamente elencate al comma 6 dell'art. 17. E lo statuto (art. 14 e 16) prevede altresì che il cda sia composto da 5 membri di cui tre nominati dagli enti locali soci e i restanti due dai soci privati.

Dunque la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”. La Corte Conti nella sentenza n. 25/2019 sopra citata ha affermato tra le altre argomentazioni che “sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto”.

Con le delibera n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha esaminato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) rilevando con riferimento alla partecipazione nella società SETA s.p.a. che il controllo pubblico congiunto si configura ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi natura omogenea, e, come tali, espressione di esigenze omogenee, per cui il controllo della società avviene per fatti concludenti anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le parti. Pertanto ha richiesto ai Comuni citati di “assumere le iniziative necessarie presso gli altri enti soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti”.

A seguito della sopraccitata delibera, in data 06/11/2021, il Comune di Modena – con lettera assunta agli atti della Provincia con prot. n. 35536 del 08/11/2021 – ha chiesto a tutti i soci pubblici diretti ed indiretti di Seta s.p.a., di esprimere il loro orientamento in merito alla disponibilità a valutare di intraprendere un percorso condiviso orientato a formalizzare l'esistenza del controllo congiunto sulla società.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2° TUSP, si rileva che:

⁴Così si è espressa la Corte Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n.25 del 29/07/2019 conforme all'indirizzo in precedenza espresso dalla medesima con la sentenza n.16 del 22/05/2019 sempre in sede giurisdizionale.

- l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale.
Al Presidente del CdA spettano euro 51.163,44 lordi annui e un'indennità di risultato massima non superiore a euro 13.381,21.
All'amministratore delegato spetta un compenso fisso e continuativo massimo non superiore a euro 44.604,03 lordi annui e un'indennità di risultato massima non superiore a euro 89.208,06 lordi annui.
Ai consiglieri di amministrazione spettano € 10.189,65 lordi annui ciascuno, oltre al gettone di presenza pari ad euro 150,00 per ogni seduta del CdA.
Nel 2020, al Cda sono stati erogati compensi per euro 237.882; ai sindaci, euro 28.028; al revisore legale, euro 21.250.
- Il numero dei dipendenti al 31/12/2020 è pari a 1.044 di cui 2 dirigenti, 15 quadri, 102 impiegati e 925 operai. Risulta quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata; vi è stato un incremento rispetto al 2019 di 4 unità.
- La Provincia di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA avendo provveduto alla dismissione della propria partecipazione nella società TPER in data 19/12/2017;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro, indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato per la nozione di fatturato, e – sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP – ha realizzato risultati positivi negli ultimi cinque esercizi.

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di euro 15.249. Nel 2019 l'utile era stato pari ad € 663.985.

I valori contabilizzati per l'esercizio 2020 sono stati pesantemente influenzati dagli effetti della pandemia, pertanto il confronto con il 2019 risulta poco significativo.

Nell'esercizio 2020 il valore della produzione si attesta a 101,2 milioni di euro rispetto ai 108,6 milioni del 2019, con un calo del 6,9%. I ricavi da servizi di trasporto subiscono una riduzione di 12 milioni di euro per effetto dei provvedimenti di limitazione delle persone adottati dalle autorità competenti. Le aziende di trasporto infatti, oltre a subire notevoli riduzioni nelle vendite, hanno dovuto anche rimborsare agli utenti i titoli di viaggio inutilizzati nel *lockdown*.

I corrispettivi contrattuali sono in aumento per 2,8 milioni di Euro per effetto della remunerazione dei km aggiuntivi eserciti per garantire il distanziamento sociale previsto dalle autorità competenti.

I contributi sono in aumento di 2 milioni di euro per effetto di variazioni di segno opposto: vi sono contabilizzati 3 milioni di ristori ex art. 200 DL 34/2020 per mancati ricavi, ma risultano in flessione di - 0,25 milioni per rimborso di accise su gasolio e gpl, di -0,57 milioni sulle quote per gli investimenti, - 0,12 per rimborso oneri di malattia e -0,06 su altri. In calo gli altri ricavi di 0,3 milioni di euro.

I costi per beni e servizi si attestano al di sotto di quelli del 2019 (- 5,8%) di circa 2,9 milioni di Euro. Le spese per consumi, comprensive della variazione delle scorte, si sono sostanzialmente ridotte tra il 2020 ed il 2019 di 2,9 milioni di euro con cali nei carburanti, nei ricambi ed altri beni di consumo.

La componente servizi, canoni ed oneri diversi risulta allineata all'esercizio precedente (+ 0,1%). Si tratta di un risultato che si compone di andamenti differenziati che hanno modificato il "mix" delle diverse tipologie di servizi acquistati. In netto calo sono i costi assicurativi (- 0,3 milioni di euro), le manutenzioni e riparazioni (- 0,18 milioni di euro), i canoni e utenze (- 0,09 milioni di euro), gli altri costi di personale (- 0,2 milioni di euro), i compensi per vendita titoli di viaggio (- 0,9 milioni di euro) e i leasing (- 0,09 milioni). Sono invece in crescita i costi che comprendono voci emergenti

per covid 19: i servizi al materiale rotabile aumentano di 0,2 milioni di euro, pur comprendendo sanificazioni per 0,37 milioni, i costi per subaffidamento crescono di 1,57 milioni in presenza di servizi aggiuntivi per 1,9 milioni.

Pertanto, il valore aggiunto del 2020 si attesta a 54 milioni di euro, inferiore di 4,6 milioni di euro rispetto al 2019.

Il costo del personale mostra una flessione da 46 milioni di euro del 2019 a 42,7 milioni del 2020 in presenza di una forza media annua ponderata inferiore di 8,8 unità rispetto al 2019. Questa variazione si compone di diversi movimenti nelle voci di costo: a causa della differente organizzazione del servizio durante la pandemia, ed in particolare durante il periodo di lockdown, si sono avuti posticipi delle assunzioni rispetto ai pensionamenti, una maggiore fruizione di giornate di ferie maturate negli esercizi precedenti, la riduzione di straordinari, un utilizzo, anche se limitato, del fondo bilaterale, l'utilizzo di congedi straordinari istituiti normativamente proprio per la pandemia.

Il saldo della gestione finanziaria, che si attesta a circa 12.000 Euro, evidenzia minori costi rispetto al 2019 per interessi su mutui.

La società opera prevalentemente nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone nei Bacini Provinciali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

L'intero esercizio 2020 è stato gestito da SETA in forza di proroghe, da parte delle Agenzie per la Mobilità, degli esistenti Contratti di Servizio.

Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19, che ha avuto un impatto rilevante sia sulla programmazione e l'organizzazione del servizio che sui conti dell'Azienda. Ma per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i servizi sono sempre stati operativi, nel rispetto delle norme di sicurezza previste e delle riprogrammazioni concordate con le Agenzie e le altre istituzioni locali e le cabine di regia attivate a livello nazionale, regionale e dei singoli bacini provinciali.

Il crollo degli incassi da vendita dei titoli di viaggio, insieme all'incremento dei costi per le azioni di messa in sicurezza adottate, hanno determinato un impatto economico molto rilevante per tutte le aziende di TPL, inclusa SETA. Tale situazione, nonostante l'adozione di interventi straordinari di contenimento dei costi aziendali, ha messo in serio pericolo i bilanci, rendendo necessari la messa a disposizione di risorse straordinarie e ristori aggiuntivi a sostegno del settore del trasporto pubblico da parte dello Stato ed il mantenimento del livello di corrispettivi dei Contratti di Servizio anche in presenza di riduzione delle percorrenze.

L'incertezza del perimetro di tali misure di sostegno e dell'evoluzione della pandemia ha reso a lungo incerto l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio dei conti 2020; tali elementi persistono anche per il 2021, pur risultando ad oggi già stanziare risorse a sostegno del settore e con potenziali effetti positivi successivi al completamento del processo di somministrazione del vaccino.

Quanto poi all'analisi della lettera g) del comma 2 dell'art. 20, circa la possibilità di aggregare SETA ad altre società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4, non si profilano al momento attuale scenari di potenziali altre operazioni di aggregazione fra società aventi ad oggetto attività analoghe, anche tenuto conto del fatto che nei prossimi anni saranno esperite le nuove gare di affidamento dei servizi di TPL, tanto più in questa fase di emergenza sanitaria prolungata che ha indotto le Agenzie per la mobilità a prorogare i contratti in essere utilizzando l'istituto della proroga contrattuale "per emergenza", disciplinato dall'art. 5 paragrafo 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 CE (nel caso dei bacini di Modena e Reggio per due anni 2021 e 2022, come reso possibile dal suddetto Regolamento).

Informazioni ulteriori

SETA ha adottato sin dall'anno 2016 un modello di Organizzazione e gestione dell'attività aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01, che tutela l'azienda dalle responsabilità per alcune tipologie di reato, individuate dal decreto stesso, commesse da amministratori e dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di SETA ha nominato in data 30/03/2016 l'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel corso dell'anno 2020 è proseguita l'attività di miglioramento e aggiornamento del Modello 231, in linea con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

SETA ha adottato tutte le misure indicate dalle autorità politiche, amministrative e sanitarie.

Nel corso dell'anno 2020 l'OdV ha, inoltre, svolto vigilanze sull'attuazione delle misure adottate dalla Società per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nonché nel settore dei trasporti e della logistica ed in materia di trasporto pubblico, esprimendo un giudizio tecnico di favore sia riguardo alla corretta interpretazione ed organizzazione delle prescrizioni rinvenienti dallo stato emergenziale, sia per ciò che attiene all'estratta idoneità e alla concreta attuazione delle misure implementate allo scopo di contenere le situazioni di possibile contagio nell'ambito del rischio accettabile.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il la Provincia di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

Esito della ricognizione

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 del TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

L'ente ha aderito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 31/3/1999, all' "Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena" associazione costituita ai sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo e nella quale è tra i soci fondatori, assieme al Comune di Modena e alla Città Metropolitana di Bologna.

Nel 2019 è stata presentata dal Comune di Modena (anche per conto degli altri soci pubblici, tra questi la Provincia di Modena) la domanda di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ANAC delle imprese aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.

Con la deliberazione n.1120 del 4/12/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo apposita valutazione, ha provveduto all'iscrizione di AESS nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Di seguito verranno quindi analizzate le due partecipazioni societarie detenute da AESS che costituiscono per la Provincia di Modena partecipazioni indirette.

1. ART-ER s.c.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	ART-ER – Società consortile per Azioni", siglabile "ART-ER S. cons. p. a."

Codice fiscale società partecipata	03786281208
Sede Legale	Bologna, Via Piero Gobetti 101
Forma Giuridica	Società consortile per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/05/2019
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	1.598.122
Quota diretta posseduta da AESS – Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile	0,002%
Quota indiretta Provincia posseduta per il tramite di AESS	0,0003%
Oggetto sociale	La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all’accelerazione di impresa, l’attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l’internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.
Settore di attività della partecipata	M 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - attività primaria - Importanza: attività prevalente esercitata dall’impresa M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria - attività secondaria F.41.10.00 - sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione - attività secondaria K.64.92.09 - altre attività creditizie nca - attività secondaria

Compagine sociale alla data del 31/12/2020

ELENCO SOCI	Codice Fiscale	No. azioni (cad. da 1€)	Valore in Euro	% calcolato
1. REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	1.040.695	1.040.695	65,120
2. CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	80054330586	148.587	148.587	9,298
3. ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	01320740580	74.293	74.293	4,649
4. Università degli Studi di Bologna	80007010376	84.580	84.580	5,292
5. Università degli Studi di Ferrara	80007370382	42.290	42.290	2,646
6. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	00427620364	42.290	42.290	2,646
7. Università degli Studi di Parma	00308780345	42.290	42.290	2,646
8. Università Cattolica del Sacro Cuore	02133120150	34.289	34.289	2,146
9. Politecnico di Milano	80057930150	20.546	20.546	1,286
10. Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna	80062830379	48.536	48.536	3,037
11. CAMERA di COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura di REGGIO EMILIA	00448250357	8.458	8.458	0,529
12. INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	84001850589	8.458	8.458	0,529
13. Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Reggio Emilia	00141470351	207	207	0,013
14. CAMERA di COMMERCIO Industria Artigianato e Agricoltura di MODENA	00675070361	138	138	0,009
15. Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Ravenna - ACER di Ravenna	00080700396	106	106	0,007
16. Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Modena	00173680364	106	106	0,007
17. Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara	00051510386	69	69	0,004
18. Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Forlì-Cesena	00139940407	69	69	0,004
19. Comune di Polesine Zibello	02781180340	69	69	0,004
20. Azienda Casa Emilia-Romagna della PROVINCIA di Rimini	02528490408	31	31	0,002
21. Azienda USL di FERRARA 31	01295960387	31	31	0,002
22. Azienda Ospedaliero-Univ. S.Orsola di Bologna (già Policlinico Malpighi)	92038610371	31	31	0,002
23. AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	02574910366	31	31	0,002
AZIONI PROPRIE*		1.922	1.922	0,120
TOTALE CAPITALE SOCIALE al 31.12.2020 i.v.		1.598.122	1.598.122	100,000

ART-ER società consortile per azioni, è nata dalla fusione di Aster - società consortile per azioni e ERVET - Emilia Romagna valorizzazione economia territorio S.p.A.. con atto del 12/04/2019 e decorrenza 01/05/2019.

Verranno pertanto di seguito esposti solamente i principali dati economico-patrimoniali riferiti dei due bilanci disponibile della Società e cioè quelli relativi all'esercizio 2019 e 2020.

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) d'esercizio	N.D.	N.D.	N.D.	8.937	45.140

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.664.830	8.504.330

A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	5.254.068	4.889.273
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>3.018.000</i>	<i>3.252.363</i>
Totale Fatturato (A1+A5)	18.918.898	13.393.603

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico	31/12/2019	31/12/2020
A) Valore della Produzione	22.364.304	20.280.433
B) Costi della Produzione	22.154.640	20.150.791
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	209.664	129.642
C) Proventi e oneri finanziari	-20.238	-12.364
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0
Risultato prima delle imposte	189.426	117.278
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	180.489	-3.725
Utile (Perdita) dell'esercizio	8.937	45.140

Stato Patrimoniale		
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	1.271.778	1.281.534
C) Attivo circolante	36.001.809	45.462.846
D) Ratei e risconti	140.228	167.704
Totale attivo	37.413.815	46.912.084

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020
A) Patrimonio netto	9.545.673	9.588.889
B) Fondi per rischi e oneri	3.536	44.536
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.332.957	3.207.453
D) Debiti	19.161.751	24.042.941
E) Ratei e risconti	5.369.898	10.028.265
Totale passivo	37.413.815	46.912.084

Dati relativi all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	199,56
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	5
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	11.748.829
Compensi amministratori	30.528

Compensi componenti organo di controllo	28.080
---	--------

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

La partecipazione indiretta nella società ART-ER, è detenuta dalla Provincia di Modena per il tramite dell'associazione AESS – Agenzia per l'Energia e lo sviluppo sostenibile, partecipata dalla Provincia con una quota pari al 16,67%. AESS è iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. La Provincia di Modena unitamente agli altri enti soci esercita su AESS un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

AESS, associazione senza scopo di lucro, ha lo scopo di prestare servizi ai soggetti pubblici ed alle imprese nella misura e con le modalità consentite dalla normativa, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio, in particolare mediante: l'implementazione e l'efficientamento dell'utilizzo delle riserve energetiche, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della riduzione e valorizzazione dei rifiuti; la promozione ed il coordinamento di iniziative per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali; l'assistenza tecnica agli associati nella partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per la qualificazione del territorio; la gestione delle procedure di appalto degli associati; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e di amministrazione del territorio.

ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio è la Società dell'Emilia-Romagna nata dalla fusione tra ASTER ed ERVET, per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale.

La Società consortile – nata il 1° Maggio 2019 tra Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, Cattolica e Politecnico di Milano (sedi di Piacenza), gli Enti nazionali di Ricerca (CNR, ENEA, INFN) operanti in regione, il Sistema Camerale e altri attori locali – è istituita dalla L.R. n. 1/2018 ed opera senza finalità di lucro. L'organizzazione è strutturata attualmente in due Divisioni – Ricerca e Innovazione (ex ASTER) e Sviluppo Territoriale Sostenibile (ex ERVET) - che operano in sinergia tra loro sulla base degli indirizzi stabiliti per ASTER ed ERVET nel DEFR 2019, al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti.

La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo, dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale.

La Società, che opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea, ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

Coerentemente con le disposizioni dall'art. 16 TUSP e dell'art. 5 D.lgs. n. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su ART-ER s.c.p.a., in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto e con il modello organizzativo di società in house providing. I soci esercitano i poteri di controllo analogo

congiunto in forma collettiva e coordinata sugli atti di indirizzo generale, mediante apposito Comitato di coordinamento.

Il Socio di maggioranza, Regione Emilia-Romagna, oltre a presiedere e coordinare il controllo analogo congiunto e i lavori del Comitato dei Soci, esercita ulteriori attività di indirizzo, verifica e controllo, al fine di certificare con atti formali la corrispondenza dell'azione della Società alle normative vigenti.

La Regione Emilia-Romagna ha effettuato l'iscrizione all'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della nuova società in house ART-ER s.cons.p.a. previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

La partecipazione di AESS nella società ART-ER è compatibile con le finalità istituzionali e la mission della stessa AESS, in particolare per quanto riguarda le attività svolte da entrambe nell'ambito della sostenibilità energetica anche attraverso la partecipazione di entrambe e il coordinamento di progetti comunitari. Essendo la partecipazione in ART-ER valutata da AESS come strumentale e necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed essendo la partecipazione della Provincia in AESS valutata come necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia stessa, si valuta la partecipazione indiretta in ART-ER come coerente e necessaria ai sensi dell'art. 4 co. 1 del TUSP.

La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016, in quanto:

- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);
- produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d).

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2° TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Al Presidente del CdA è stato erogato un compenso di Euro 30.528,00. Il Collegio Sindacale ha percepito un compenso di Euro 28.080.
- Il numero medio dei dipendenti al 31/12/2020 è pari a 199,56 risulta quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) del comma 2 art. 20 TUSP.
- In riferimento alla lett. c) la Provincia di Modena non ha costituito, né detiene partecipazioni dirette o indirette in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ART-ER
- In riferimento alla lett. d) il fatturato medio considerando nel triennio precedente i fatturati delle società ASTER e ERVET di cui ART-ER risulta essere la fusione, è di gran lunga superiore al milione di euro.

L'esercizio 2020 della nuova Società, nonostante le difficoltà causate dall'emergenza COVID, conferma il trend positivo ottenuto nel 2019 da ART-ER e negli anni precedenti dalle due società ASTER ed ERVET, da cui è nata. Sotto il profilo economico, nel 2020 il valore della produzione è di € 20.280.433 contro € 22.364.304 del 2019 ed € 19.507.532 del 2018 (somma ASTER+ERVET14). La riduzione del fatturato causa COVID si accompagna alla riduzione dei costi esterni. Inoltre all'aumento dei costi di personale interno corrisponde una riduzione dei costi sulle consulenze. il Bilancio evidenzia un utile lordo di € 117.278 (contro € 189.426 del 2019 ed € 311.393 del 2018 ASTER+ERVET) che, per effetto delle imposte pari ad € 72.138 porta ad un risultato d'esercizio di € 45.140 contro € 8.937 del 2019 ed € 93.135 del 2018 (ASTER+ERVET). Il fatturato 2020 è di € 13.393.602,19 contro € 18.918.898 del 2019 e la media dell'ultimo triennio ammonta a € 16.082.193,05 (contro € 14.940.118 del triennio 2016-2018 ASTER+ERVET). Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento della mission e dei compiti affidati dai Soci (come previsto dall'art. 16 c. 3 del dlgs. 175/2016).

- In riferimento alla lett. e) il 2020 è il secondo esercizio finanziario della società ART-ER , in ogni caso anche prendendo a riferimento i risultati dei precedenti cinque esercizi delle società ASTER e ERVET questi sono tutti positivi.
- In relazione alle necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lettera f) e la necessità di aggregazione di cui alla lettera g) si evidenzia che ART-ER è già il risultato di una fusione avvenuta nel 2019 che ha portato al contenimento dei costi societari in particolare attraverso la riduzione degli organi societari.

Ulteriori adempimenti richiesti dal TUSP

In quanto società a controllo pubblico ART-ER è tenuta alla redazione del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale art. 6 co. 2 TUSP. Tale programma, del quale si riporta uno stralcio, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione e si sostanzia nel monitoraggio di indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti volte ad individuare “soglie di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: la gestione operativa della società sia stata negativa per tre esercizi consecutivi; le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto; la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale; peso degli oneri finanziari su fatturato > a 1; indice di struttura finanziaria < a 1.

Da tale analisi anche nel 2020 non risulta nessuna soglia di allarme.

Le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida.

Per quanto riguarda gli indici di redditività si precisa che essi non vengono calcolati, in quanto la Società ha scopo consortile e non di produzione di reddito. In quest’ottica tali indici non avrebbero alcuna significatività.

In relazione poi a quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del TUSP, l’organo di gestione si è dotato degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. Tali strumenti sono indicati nella relazione sul governo societario deliberata dalla società.

Con riferimento alle previsioni dell’art. 19, commi 5-7, in merito agli obiettivi di complesso delle spese di funzionamento, la società ha provveduto a recepire con proprio atto e pubblicare sul sito istituzionale ART-ER – sezione Società Trasparente – Bilanci – Provvedimenti, i provvedimenti con cui sono stati fissati dal socio Regione Emilia-Romagna, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale.

Esito della ricognizione

Posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 del TUSP, la partecipazione in ART-ER è strumentale all’attività svolta da AESS ed è compatibile con le sue finalità istituzionali e la mission della stessa, in particolare per quanto riguarda le attività svolte da entrambe nell’ambito della sostenibilità energetica. Si conferma, pertanto, il mantenimento senza interventi della partecipazione indiretta nella società.

2. EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO soc.coop.

Dati anagrafici	
Denominazione	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa
Codice fiscale società partecipata	02888381205

Sede Legale	40138 Bologna, Via Giuseppe Mazzini, 152
Forma Giuridica	Società Cooperativa
Anno di Costituzione della Società	24/11/2008
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	102.488.402
Quota diretta posseduta da AESS – Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile	0,003%
Quota indiretta Provincia posseduta per il tramite di AESS	0,0005%
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.
Settore di attività della partecipata	64.19.1 esercizio del credito e operazioni di banca

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
Utile (Perdita) dell’esercizio	2.236.039	8.373.610	11.351.650	20.688.429	21.819.980

Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media⁵

	2018	2019	2020	Media
Interessi attivi e proventi assimilati	84.355.027	82.057.480	88.434.620	
Commissioni attive	48.277.849	51.702.894	52.128.323	
Totale Ricavi	132.632.876	133.760.374	140.562.943	135.652.064

Dati relativi all’esercizio 2020

Numero medio dipendenti	648
Numero amministratori	13
Di cui nominati dall’Ente	0
Numero componenti organi di controllo	5
Di cui nominati dall’Ente	0

Costo del personale	53.728.974
---------------------	------------

⁵Per la modalità di calcolo del fatturato si è fatto riferimento alle indicazioni fornite nel documento “indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche “ elaborato da Ministero Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro e Cortei dei Conti, pag. 8

Compensi amministratori	722.000
Compensi componenti organo di controllo	83.000

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

La partecipazione nella società è detenuta dalla Provincia di Modena indirettamente per il tramite della Associazione AESS – Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile ente nella quale la Provincia di Modena esercita un controllo analogo congiunto unitamente agli altri enti soci.

AESS ha acquisito una partecipazione in Emil Banca credito cooperativo a seguito dell’apertura di un conto corrente presso la filiale di Modena e, trattandosi di una società cooperativa, la partecipazione in qualità di socio è requisito per usufruire dei servizi bancari offerti dalla società.

La Società fa parte del Gruppo bancario cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in conformità del contratto di coesione cui essa aderisce o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

La Società aderisce al Gruppo bancario cooperativo mediante la sottoscrizione del contratto di coesione ed è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e ai poteri e controlli della stessa, nel rispetto del perseguimento delle finalità mutualistiche della Società.

La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi, orientata al sostegno finanziario dell’economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria personale con tutti gli operatori (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento verso i quali è erogata la quasi totalità degli impieghi, nonché per una particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche mediante scambi non prevalentemente di natura patrimoniale. Peraltro, non meno rilevante è la funzione etica svolta dalla Banca a favore di determinate categorie di operatori economici (ad esempio, giovani, famiglie per l’abitazione, aziende del settore primario ma anche le start-up innovative), anche tramite l’applicazione di condizioni economiche più vantaggiose.

In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli artigiani rappresentano i segmenti di clientela tradizionalmente di prioritario interesse per la Banca.

La Società opera ai sensi dell’art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016, in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall’art. 20 c.2 TUSP

In relazione alle condizioni elencate all’art. 20 c. 2:

- lett. b) la società ha un numero di dipendenti che al 31/12/2020 era di 695 unità. Un consiglio di amministrazione di 13 membri.
- lett. c) L'ente non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- lett. d) la società ha conseguito un fatturato medio nel triennio 2018-2020 superiore al milione di euro: la media è € 135.652.064.
- lett. e) la società ha conseguito negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi
- lett. f) non ricorre la fattispecie.
- lett. g) non ricorre la fattispecie.

Esito della ricognizione

La partecipazione di AESS in Emil Banca Credito cooperativo è funzionale all'ottenimento di migliori condizioni contrattuali nell'erogazione dei servizi bancari. Inoltre, lo scopo mutualistico che ispira l'attività delle banche di credito cooperativo è coerente con le finalità e gli scopi di AESS ente senza scopo di lucro, che statutariamente ha tra i suoi obiettivi e scopi di indirizzare la propria attività per la realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio.

Di conseguenza, tale partecipazione, posto il rispetto dei parametri indicati nell'art. 20 del TUSP e nella misura in cui contribuisce alla realizzazione della mission istituzionale di AESS è coerente con le finalità istituzionali della Provincia.